

ZURICH OltreQuota

Zurich OltreQuota Contratto index linked

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni contrattuali
- Glossario
- Modulo di Proposta

*deve essere consegnato al Contraente prima della
sottoscrizione della Proposta di assicurazione*

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa

scheda sintetica contratto index linked

**ATTENZIONE: LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA
INFORMATIVA
PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO.**

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione
Zurich Investments Life S.p.A.
– Società a socio unico –
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, appartenente al gruppo Zurich.

1.b) Denominazione del contratto

Il presente contratto è denominato Zurich OltreQuota.

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni previste dal contratto sono direttamente collegate all'andamento del valore di riferimento costituito dal titolo di debito "8Y Everest Floored on World Basket - ELN III".

Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento dei parametri cui sono collegate le prestazioni assicurative.

Il titolo di debito "8Y Everest Floored on World Basket - ELN III", emesso da Morgan Stanley, rappresenta uno strumento finanziario strutturato composto da una componente obbligazionaria e una componente derivata, collegata all'andamento di 20 titoli azionari.

1.d) Durata

La durata del presente contratto è fissata in 8 anni. *E' possibile esercitare il diritto di riscatto a partire dal secondo anno di durata contrattuale.*

1.e) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il pagamento di un premio unico. Il premio unico minimo non potrà risultare inferiore a 3.000,00 euro maggiorato di 10,00 euro a titolo di diritti fissi di emissione del contratto.

È previsto l'eventuale versamento contestuale di un ulteriore premio unico per l'attivazione della Garanzia Caso Morte Opzionale.

2. Caratteristiche del contratto

Zurich OltreQuota è un contratto index linked a premio unico che prevede la liquidazione del Capitale nominale (pari al premio versato al netto dei diritti fissi di emissione e di eventuali riscatti parziali) alla scadenza del contratto e possibili pagamenti periodici al termine di ciascun anno di durata contrattuale di ammontare predeterminato per i primi due anni e di ammontare variabile per i successivi sei anni.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alle ricorrenze annuali ed alla scadenza del contratto, il pagamento al Contraente:

- del Capitale nominale (pari al premio versato al netto dei diritti fissi di emissione e di eventuali riscatti parziali), liquidabile alla scadenza del contratto;
- di una somma periodica di ammontare predeterminato liquidabile alle prime due ricorrenze annuali del contratto;
- di un'eventuale somma periodica di ammontare variabile liquidabile alle successive ricorrenze annuali del contratto.

b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un importo pari al maggiore tra:

- il Capitale nominale (pari al premio versato al netto dei diritti fissi di emissione e di eventuali riscatti parziali);

- il valore di mercato del contratto che si ottiene moltiplicando il Capitale nominale per il valore di mercato, espresso per 100,00 euro, del titolo di debito e dividendo il risultato così ottenuto per 100.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia offre una garanzia di capitale minimo pari al premio versato al netto dei diritti fissi di emissione del contratto e al netto di eventuali riscatti parziali.

La Compagnia offre inoltre un' eventuale Garanzia Caso Morte Aggiuntiva e una eventuale Garanzia Caso Morte Opzionale.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dagli articoli 1 e 4 delle Condizioni contrattuali.

4. Rischi finanziari a carico del Contraente

L'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo in caso di vita dell'Assicurato. Pertanto il pagamento delle prestazioni in caso di vita dipende dalle oscillazioni dei parametri di riferimento e/o dalla solvibilità degli enti emittenti gli strumenti finanziari sottostanti il contratto assicurativo.

Il rating attribuito all'emittente del titolo di debito cui è collegata la prestazione liquidabile a scadenza, alla data di redazione della presente documentazione, è A+. Nel corso della durata contrattuale il predetto rating è pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sul sito internet della Compagnia: www.zurich.it

Rischi finanziari a carico del Contraente:

- ottenere un capitale a scadenza inferiore al premio versato al netto dei diritti fissi di emissione, in caso di insolvenza del soggetto emittente il titolo di debito;
- ottenere un valore di riscatto totale inferiore al premio versato;
- ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore al premio versato dei soli diritti fissi di emissione.

Con la sottoscrizione del contratto il Contraente acquista una struttura finanziaria complessa, che comporta l'assunzione di posizioni su strumenti derivati. L'assunzione di posizioni nelle predette componenti derivate non determina perdite a scadenza sul premio versato. A tal fine non rileva il rischio di controparte relativo alla qualità degli emittenti degli

strumenti finanziari sottostanti il contratto.

5. Costi e scomposizione del premio

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento dei contratti, di gestione dei contratti, di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.

L'entità dei costi prelevati dalla Compagnia sulle specifiche attività acquistate per replicare le prestazioni previste dal contratto riduce l'ammontare delle prestazioni.

Per consentire al Contraente di poter disporre di informazioni sui costi e sulle modalità di impiego del premio, viene di seguito riprodotta una tabella nella quale è rappresentata, in termini percentuali, la scomposizione del premio nelle componenti utilizzate per acquistare lo strumento finanziario sottostante il contratto (distinto nelle componenti obbligazionaria e derivata) e nella componente di costo prelevato dalla Compagnia sulle specifiche attività acquistate per replicare le prestazioni previste dal contratto.

La scomposizione percentuale del premio è indicata al netto dei diritti fissi di emissione del contratto pari a 10,00 euro.

Scomposizione del premio	Valore %
Componente obbligazionaria	81,86%
Componente derivata	7,05%
Costi (Caricamento implicito)	11,09%
Premio complessivo	100,00

I diritti fissi incrementano l'incidenza percentuale dei costi rappresentata nella tabella di scomposizione del premio. Tale incidenza si ottiene rapportando i diritti fissi al premio pagato ed è decrescente al crescere dell'importo del premio.

Con il pagamento del premio il Contraente corrisponde all'Impresa di assicurazione un caricamento implicito risultante dal maggior prezzo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari sottostanti il contratto rispetto al costo effettivo della provvista di

attivi sostenuto dalla Compagnia.

6. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il Rappresentante legale
Dott. Francesco La Gioia



nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

Zurich Investments Life S.p.A. – Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia appartenente al Gruppo Zurich, con Sede legale a Milano – Italia – Piazza Carlo Erba n. 6, Cap 20129. Recapito telefonico +39 025966.1

Sito Internet: www.zurich.it
E mail: customerlife@zurich.it
Zurich Investments Life S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27).

La Società di Revisione dell'Impresa è PricewaterhouseCoopers – con Sede legale e amministrativa a Milano – Italia – Via Monte Rosa, 91 – iscritta al n. 43 Albo Consob – recapito telefonico +39 02667201.

2. Conflitto di interessi

Non esistono situazioni di conflitto di interessi. La Società comunque opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti. La Società si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione ISVAP e con le procedure

interne di cui si è dotata la Società stessa.

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sui rischi finanziari

3. Rischi finanziari

Zurich OltreQuota è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo index linked. Le prestazioni che la Società si impegna a pagare a fronte del presente contratto sono direttamente collegate agli interessi ed al valor capitale maturati dal titolo di debito “**8Y Everest Floored on World Basket - ELN III**” (d'ora innanzi le Obbligazioni) acquistato dalla Società per far fronte alle prestazioni stesse. Gli interessi maturati dalle Obbligazioni dipendono a loro volta dal valore di mercato di 20 titoli azionari.

Pertanto il Contraente assume il rischio connesso all'andamento di tali parametri, in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle prestazioni ai parametri stessi.

La sottoscrizione del presente contratto comporta per il Contraente una serie di rischi propri sia di un investimento azionario che obbligazionario. In particolare:

- **rischio generico o sistematico e rischio specifico:** rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali i titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**), sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di

andamento economico del soggetto emittente (**rischio specifico**). In particolare, per quanto concerne il contratto Zurich OltreQuota, il pagamento degli importi annuali successivi ai primi 2, riconoscibili al Contraente a titolo di prestazioni addizionali, non è in alcun modo garantito in quanto legato all'andamento di determinati titoli azionari sottostanti le Obbligazioni. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali titoli azionari ricade quindi sul Contraente;

- **rischio di controparte:** rischio connesso all'eventualità che Morgan Stanley, in qualità di società emittente le Obbligazioni (d'ora innanzi l'Emittente le Obbligazioni) per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di rimborsare a scadenza il valore nominale delle Obbligazioni e/o non sia in grado di pagare gli importi annuali maturati dalle Obbligazioni stesse. Il valore delle Obbligazioni risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'Emittente. Il rischio legato alla solvibilità dell'Emittente le Obbligazioni ricade sul Contraente;
- **rischio di interesse:** rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato: queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui

rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo delle Obbligazioni, viceversa una diminuzione dei tassi di mercato comporterà un aumento del prezzo delle Obbligazioni stesse;

- **rischio di liquidità:** rischio connesso all'attitudine degli strumenti finanziari sottostanti il contratto a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. In particolare, in caso di interruzione anticipata del presente contratto, essendo il valore di riscatto totale direttamente collegato al valore di mercato delle Obbligazioni ed essendo prevista una penale del 2%, il Contraente si assume il rischio finanziario dell'operazione poichè la somma liquidata potrebbe risultare inferiore al premio pagato.
- **rischio di cambio:** il presente contratto non comporta alcun rischio di cambio per il Contraente in quanto le Obbligazioni sono espressi in euro.

4. Prestazioni assicurative

Il presente contratto prevede una durata fissa pari a 8 anni ed il pagamento di un premio unico.

PRESTAZIONE IN CASO DI VITA

In caso di vita dell'Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto ed alla scadenza contrattuale del 30 marzo 2015,

la prestazione che la Società si impegna a pagare al Contraente, per mezzo dell'acquisto delle Obbligazioni, è pari:

- al premio unico versato dal Contraente diminuito dei diritti fissi di emissione del contratto pari a 10,00 euro (d'ora innanzi il **Capitale nominale**), pagabile alla scadenza contrattuale del 30 marzo 2015 al netto di eventuali riscatti parziali;
- ad un importo pari al 6% del Capitale nominale, pagabile al 31 marzo 2008 e al 30 marzo 2009;
- all'eventuale ulteriore importo pagabile ad ogni ricorrenza annuale del contratto a partire dal 30 marzo 2010 e fino al 30 marzo 2015 compreso se ed in quanto maturato dalle Obbligazioni, pari al maggiore tra:
 - importo pagato alla ricorrenza annuale precedente o 0 (zero) per l'importo pagabile alla ricorrenza annuale del 30 marzo 2010;
 - importo ottenuto moltiplicando il Capitale nominale per la Percentuale calcolata in base alla seguente formula:

$$\text{Percentuale} = 10\% + (22,7\% \times \text{“Performance”}_{\text{MIN}})$$

dove per “Performance MIN” si intende la minore tra le variazioni percentuali di ciascuno dei titoli azionari descritti al successivo punto 8, rilevate dalla data di decorrenza del contratto (il 30 marzo 2007) nella Data di

osservazione di riferimento indicata nella “Tabella Date di osservazione dei titoli”. Per ciascun titolo azionario la variazione percentuale si calcola dividendo il valore ufficiale di chiusura della Data di osservazione di riferimento per il valore ufficiale di chiusura del 30 marzo 2007 e diminuendo il risultato di 1.

In considerazione del fatto che il rischio connesso all'andamento dei titoli azionari sottostanti le Obbligazioni e quello legato alla insolvenza dell'Emittente le Obbligazioni stesse ricadono sul Contraente, le suddette prestazioni non sono in alcun modo garantite dalla Società.

È possibile che l'entità delle prestazioni liquidabili nel caso di vita dell'Assicurato risulti inferiore al premio versato al netto dei diritti fissi di emissione solo nel caso in cui si verifichi l'insolvenza dell'Emittente le Obbligazioni.

Si precisa che il prezzo di emissione delle Obbligazioni, secondo le valutazioni effettuate in data 7 febbraio 2007, è pari a 88,91% a fronte di un valore nominale di 100%. Qualora, per effetto di un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente le Obbligazioni, il valore delle Obbligazioni al termine della durata contrattuale risulti nullo o comunque inferiore al valore nominale delle stesse, la prestazione a scadenza comporterebbe la liquidazione di un importo inferiore al premio pagato.

Tabella Date di osservazione dei titoli

Ricorrenza annuale	Date di osservazione
30 marzo 2010	23 marzo 2010
30 marzo 2011	23 marzo 2011
30 marzo 2012	23 marzo 2012
30 marzo 2013	23 marzo 2013
30 marzo 2014	23 marzo 2014
30 marzo 2015	23 marzo 2015

PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società si impegna a pagare immediatamente ai Beneficiari designati dal Contraente il maggiore tra:

- il valore di mercato del contratto, che si ottiene moltiplicando il Capitale nominale (pari al premio versato diminuito dei diritti fissi di emissione pari a 10,00 euro e di eventuali riscatti parziali) per il valore di mercato delle Obbligazioni espresso per 100,00 euro relativo al secondo martedì successivo alla data in cui la Società ha ricevuto la comunicazione del decesso, e dividendo il risultato così ottenuto per 100 e
- un importo pari al Capitale nominale.

Ai fini della determinazione della prestazione in caso di morte non sono rilevanti la causa della morte dell'Assicurato nè il luogo dove è avvenuto il decesso.

In caso di decesso dell'Assicurato la Società offre una garanzia di capitale minimo pari al premio versato al netto dei diritti fissi di emissione e di eventuali riscatti parziali.

L'entità della prestazione in caso di morte dell'Assicurato

può quindi risultare inferiore al premio versato, tuttavia essa non risulterà mai inferiore al premio versato diminuito dei diritti fissi di emissione e al netto di eventuali riscatti parziali, anche nel caso in cui il valore delle Obbligazioni risulti sensibilmente inferiore al valore nominale delle stesse.

Inoltre, a condizione che sia stato versato un premio unico relativo alla garanzia Index Linked di almeno 7.000,00 euro, la Società riconoscerà, salvo le limitazioni di seguito definite, un capitale caso morte aggiuntivo, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale. La suddetta Garanzia Caso Morte Aggiuntiva, in funzione dell'età assicurativa dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto, è pari a 5.000,00 euro se l'Assicurato ha età compresa tra 18 e 60 anni (estremi inclusi) e a 1.000,00 euro se l'età è compresa tra 61 e 70 anni (estremi inclusi).

Per ogni testa assicurata la Garanzia Caso Morte Aggiuntiva sopra definita opera una sola volta quindi è efficace solo nel caso in cui l'Assicurato non abbia in corso alla data di decorrenza analogo garanzia aggiuntiva derivante da un altro contratto concluso con la Società.

Alla sottoscrizione della proposta il Contraente può attivare, mediante il versamento contestuale del relativo premio unico definito al successivo punto 14. un'ulteriore Garanzia Caso Morte Opzionale per un capitale assicurato pari a 25.000,00 euro ovvero 45.000,00 euro che verrà liquidata in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Il rischio di morte relativo alle suddette Garanzie Caso Morte Aggiuntiva e Caso Morte Opzionale è coperto qualunque possa esserne la causa ad esclusione di particolari circostanze dettagliatamente specificate all'art.5 delle condizioni contrattuali.

L'efficacia delle eventuali Garanzie Caso Morte Aggiuntiva e Caso Morte Opzionale dipende dalla circostanza che l'età dell'Assicurato, alla data di decorrenza del contratto sia compresa rispettivamente tra 18 e 70 anni e tra 18 e 60 anni e, con riferimento agli ultimi cinque anni precedenti alla data di decorrenza del contratto, l'Assicurato stesso goda dei requisiti qui di seguito descritti e ne abbia rilasciato apposita dichiarazione

all'atto della sottoscrizione della proposta:

- non abbia consultato medici, né sia stato invitato a consultarli, né si sia sottoposto a terapie o a cure o ad esami, né sia stato ricoverato in case di cura, sanatori, ospedali, per malattie o interventi diversi da raffreddori, influenza, febbre da fieno o altri malesseri minori, appendicectomia, adenotonsillectomia, ernia inguinale, parto;
- non si sia mai sottoposto a test HIV e sull'epatite, oppure si sia sottoposto, ma con risultati negativi;
- non sia titolare di pensione d'invalidità e non abbia in corso pratiche per il riconoscimento dell'invalidità presso l'Ente di previdenza obbligatoria di appartenenza o presso Assicurazioni private o Enti di previdenza o assistenza facoltativi;
- non sia stato colpito da malattia organica o lesione fisica che possa aver limitato la normale prosecuzione delle sue capacità di lavoro e comunque non sia stato assente dal lavoro per motivi di salute oltre 20 giorni consecutivi negli ultimi sei mesi;
- nello svolgimento del suo lavoro, o nel tempo libero, non pratici alcuna attività pericolosa con utilizzo di sostanze pericolose o nocive alla salute o abbia soggiornato per un periodo superiore a 6 mesi in paesi extraeuropei.

- non fa o ha fatto uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico.

Tuttavia, con riferimento alla sola Garanzia Caso Morte Opzionale, qualora il decesso dell'Assicurato si verifichi durante i primi sei mesi di durata contrattuale (periodo di carenza), la Società si limita unicamente a restituire una somma pari al relativo premio versato.

Tale limitazione non si applica, e quindi la Società garantisce l'intera prestazione assicurata, esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione:

- a) una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) shock anafilattico;
- c) infortunio, inteso come l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano

come conseguenza la morte.

Limitatamente al caso di decesso dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il suddetto periodo di carenza viene esteso a cinque anni.

E' di fondamentale importanza che la citata dichiarazione resa ai fini di certificare il godimento dei requisiti di assicurabilità sia veritiera per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che possono anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari ad ottenere il pagamento delle prestazioni.

L'efficacia della sola Garanzia Caso Morte Opzionale è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia in corso alla data di decorrenza alcuna altra garanzia per il caso di morte con la Società, fatta eccezione per un eventuale garanzia analoga a quella aggiuntiva derivante da un altro contratto sottoscritto con la società.

5. Modalità di calcolo delle prestazioni assicurative

Le prestazioni che la Società si impegna a pagare al Contraente, durante la durata ed alla scadenza contrattuale del 30 marzo 2015, sono direttamente collegate agli interessi ed al valore capitale maturati dalle Obbligazioni, in scadenza anch'esse il 30 marzo 2015, acquistate dalla Società per far fronte alle prestazioni stesse.

In particolare l'ammontare maturato dalle Obbligazioni è costituito da:

- il valore nominale liquidabile alla scadenza contrattuale;
- un importo pari al 6% del valore nominale delle Obbligazioni liquidabile al 31 marzo 2008 e al 30 marzo 2009;
- un eventuale importo liquidabile ad ogni ricorrenza annuale a partire dal 30 marzo 2010 e fino al 30 marzo 2015 compreso, pari al maggiore tra:
 - importo liquidato alla ricorrenza annuale precedente, o 0 (zero), per l'importo liquidabile alla ricorrenza annuale del 30 marzo 2010;
 - importo ottenuto moltiplicando il valore nominale delle Obbligazioni per la Percentuale calcolata in base alla formula descritta al precedente punto 4.

A partire dalla ricorrenza annuale del 30 marzo 2011, l'eventuale importo da liquidare sarà sempre pari o superiore a quello eventualmente liquidato alla ricorrenza annuale precedente.

6. Opzioni contrattuali

Il presente contratto non prevede opzioni.

C. Informazioni sul parametro di riferimento a cui sono collegate le prestazioni assicurative

7. Prestazioni collegate ad altro valore di riferimento

Come innanzi detto le prestazioni che la Società si impegna a pagare al Contraente, durante la durata del contratto ed alla scadenza contrattuale del 30 marzo 2015, sono direttamente collegate agli interessi ed al valore capitale maturati dalle Obbligazioni.

Le Obbligazioni rientrano nella definizione b) del comma 2 del D.lgs. 58/1998 e successive modificazioni: "obbligazioni, titoli di stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali" ed in particolare sono definibili come Euro Medium Term Notes.

Una descrizione dettagliata delle caratteristiche delle citate Obbligazioni è riportata nel successivo punto 8.

8. Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dall'impresa

Le Obbligazioni integralmente acquistate dalla Zurich Investments Life S.p.A. per far fronte alle prestazioni contrattuali, costituiscono un titolo di debito strutturato, espresso in euro, a valore nominale di 2.500,00 euro per ogni obbligazione. Le Obbligazioni hanno effetto dal 30 marzo 2007 e scadenza il 30 marzo 2015; la loro durata è quindi pari a 8 anni. Il prezzo di emissione è 88,91%. La Società emittente è Morgan Stanley – 1585 Broadway, New York, NY, 10036, USA. Alla data di redazione della presente Nota informativa Morgan Stanley è dotata del

Rating A+ attribuito da Standard & Poor's, del Rating Aa3 attribuito da Moody's e del Rating AA- attribuito da Fitch secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine (per maggiori informazioni si veda la relativa tabella). I suddetti Rating sono pubblicati sul sito internet: www.morganstanley.com e saranno altresì pubblicati sul sito internet della Società: www.zurich.it; il minore dei suddetti Rating e la corrispondente Agenzia di Rating saranno pubblicati sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Le Obbligazioni verranno quotate presso la Borsa di Londra. In assenza di quotazione o qualora tale mercato di quotazione non esprima un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, l'Agente di Calcolo (Morgan Stanley & Co International Limited – 20 Cabot Square, Canary Wharf, London, E14 4QW, United Kingdom) procederà alla determinazione del loro valore. Il valore del contratto (pari al prezzo delle Obbligazioni) sarà rilevato il Giorno di valorizzazione settimanale (ogni martedì, oppure nel caso tale giorno sia festivo, il primo giorno lavorativo successivo) e pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società: www.zurich.it ed aggiornato con frequenza settimanale con riferimento ai prezzi del Giorno di valorizzazione settimanale.

Scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine

Rischio stimato	Moody's	Standard & Poor's	Fitch
Minimo	Aaa	AAA	AAA
Molto basso	Aa1	AA+	AA+
	Aa2	AA	AA
	Aa3	AA-	AA-
Basso	A1	A+	A+
	A2	A	A
	A3	A-	A-
Moderato	Baa1	BBB+	BBB+
	Baa2	BBB	BBB
	Baa3	BBB-	BBB-
Sostanziale, presenza di elementi speculativi	Ba1	BB+	BB+
	Ba2	BB	BB
	Ba3	BB-	BB-
Alto, titoli speculativi	B1	B+	B+
	B2	B	B
	B3	B-	B-
Molto alto, titoli vicini o già in default	Caa1	CCC+	CCC
	Caa2	CCC	CC
	Caa3	CCC-	C
	Ca	CC	DDD
	C	SD	DD
		D	D

Le Obbligazioni hanno un rendimento variabile condizionale infatti esse sono uno strumento finanziario strutturato composto da una componente obbligazionaria, per la copertura del capitale e il pagamento delle prime due prestazioni annuali pari al 6%, e una componente derivata che fornisce un rendimento aleatorio legato all'andamento dei titoli azionari sottostanti. Il tasso annuo di rendimento nominale della componente obbligazionaria è pari al 6% per i primi due anni di durata contrattuale e allo 0% per i successivi. Il tasso annuo di rendimento effettivo lordo delle Obbligazioni è pari al 4,45%.

La componente derivata del suddetto strumento finanziario strutturato, è costituita da un'opzione esotica legata all'andamento di 20 titoli azionari.

Il valore della componente derivata è pari, alla data del 7 febbraio 2007, al 7,05% del valore nominale delle Obbligazioni.

Nella "Tabella Azioni" sono elencati i titoli azionari che costituiscono il portafoglio sottostante la componente derivata.

Le quotazioni ufficiali di chiusura dei titoli azionari sottostanti la componente derivata possono essere reperite giornalmente su un quotidiano finanziario (attualmente: Il Sole 24 Ore); tali valori non impegnano in alcun modo l'Agente di Calcolo che utilizzerà, ai fini della determinazione delle prestazioni periodiche, i valori ufficiali pubblicati dalle Borse di riferimento. Nel caso in cui le Date di osservazione dei suddetti titoli

azionari, riportate nella "Tabella Date di osservazione dei titoli" di cui al precedente punto 4, cadano in un giorno di borsa chiusa per almeno uno dei titoli azionari, la data di osservazione valida per l'anno sarà quella di borsa aperta per tutti i titoli immediatamente seguente. Altre importanti disposizioni, tra cui quelle applicabili in caso di sospensione, eliminazione, mancata rilevazione del valore dei suddetti titoli azionari o altri eventi di turbativa dei mercati, sono riportate nell'Art. 3 delle Condizioni contrattuali ("Rappresentazioni varie in relazione alla liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive condizionali").

Si ribadisce che le informazioni relative al valore del contratto, alla denominazione e ai Rating dell'Emittente saranno

disponibili sul sito internet della Società: www.zurich.it.

Come già descritto al precedente punto 5 (“Modalità di calcolo delle prestazioni assicurative”), la componente derivata fornisce ad ogni ricorrenza annuale a partire dal 30 marzo 2010 e fino al 30 marzo 2015 compreso un importo condizionale (in percentuale sul valore nominale delle Obbligazioni) pari al maggiore tra:

- importo pagato alla ricorrenza annuale precedente, o 0%, per l'importo liquidabile alla ricorrenza annuale del 30 marzo 2010 ,
- 10% + 22,7% della minore tra le variazioni percentuali dei 20 titoli componenti il portafoglio rilevate dalla data di emissione (il 30 marzo 2007) nella Data di osservazione dell'anno in questione (secondo la "Tabella Date di osservazioni dei titoli" indicata al punto 4).

Per ciascun titolo azionario la variazione percentuale si calcola dividendo il valore ufficiale di chiusura della Data di osservazione dell'anno in questione per il valore iniziale (il valore ufficiale di chiusura del 30 marzo 2007) e diminuendo il risultato di 1.

L'importo condizionale non viene mai pagato se in tutte le Date di osservazione almeno un titolo sia disceso ad un valore pari o inferiore al 55,95% del rispettivo valore ufficiale di chiusura del 30 marzo 2007.

D'altra parte, ogni qual volta, ad una qualsiasi ricorrenza annuale a partire dal 30 marzo 2010 e fino al 30 marzo 2014, un importo condizionale sia pagato, l'importo pagato rappresenterà l'importo minimo da liquidare alla ricorrenza annuale successiva. Il rischio cui è esposto l'investitore che compra l'opzione è quindi il rischio di deprezzamento delle azioni in tutte le Date di osservazione ad un livello pari o inferiore al 55,95% del rispettivo valore ufficiale di chiusura del 30 marzo 2007. Tale rischio non comporta perdite a scadenza sul premio versato essendo la variabilità degli importi condizionali limitata al suo andamento positivo o nullo. Il valore della componente derivata è stato calcolato usando il metodo di pricing Montecarlo. Il metodo consiste nel fare un grande numero di simulazioni, ipotizzando che i vari titoli del paniere seguano un moto browniano con una distribuzione dei rendimenti log-normale. Viene poi

calcolato, per ogni simulazione, il tasso di rendimento della componente derivata. Il valore è dato dalla speranza matematica di questi rendimenti.

I parametri di valutazione usati si sono basati sulle volatilità storiche dei titoli del paniere riportate nella “Tabella Volatilità”.

La volatilità di una serie di valori è una misura del loro scostamento dal valor medio osservato nel periodo di osservazione e consente quindi di avere una indicazione sulla variabilità dei valori assunti dai titoli azionari: più alta è la volatilità, maggiore risulta essere la variabilità dei valori, e dunque la rischiosità.

I prospetti grafici riportati di seguito hanno lo scopo di illustrare l'andamento effettivo dei titoli azionari sottostanti la componente derivata negli ultimi 8 anni.

Il portafoglio di titoli azionari sottostanti la componente derivata ha una correlazione pari al 33%.

Tale correlazione è stata calcolata estrapolando una correlazione media da una matrice di correlazione riportante le correlazioni incrociate dei singoli titoli azionari del portafoglio di riferimento.







Tabella 1





Società Emittente/Azione	Borsa, Nazione	Settore industriale	Codice Reuters
Total SA	Parigi, Francia	Petrolifero	TOTF.PA
Mitsubishi UFJ Financial Group	Tokyo, Giappone	Finanziario	8306.T
Cisco Systems Inc	Nasdaq, USA	Telecomunicazioni	CSCO.OQ
Chevron Corp	New York, USA	Energia	CVX.N
Intesa Sanpaolo SpA	Milano, Italia	Bancario e Finanziario	ISP.MI
Credit Suisse Group	Zurigo, Svizzera	Bancario e Finanziario	CSGN.VX
Microsoft Corp	Nasdaq, USA	Tecnologia	MSFT.OQ
Vodafone Group PLC	Londra, Regno Unito	Telecomunicazioni	VOD.L
Wal-Mart Stores Inc	New York, USA	Beni di consumo	WMT.N
Exxon Mobil Corp	New York, USA	Petrolifero	XOM.N
Tokyo Gas Co Ltd	Tokyo, Giappone	Utilities	9531.T
Canon Inc	Tokyo, Giappone	Tecnologia	7751.T
Research In Motion Ltd	Nasdaq, USA	Tecnologia	RIMM.OQ
Kirin Brewery Co Ltd	Tokyo, Giappone	Beni di consumo	2503.T
Apple Inc	Nasdaq, USA	Tecnologia	AAPL.OQ
Pernod-Ricard SA	Parigi, Francia	Beni di consumo	PERP.PA
Altadis SA	Madrid, Spagna	Beni di consumo	ALT.MC
Abertis Infraestructuras SA	Madrid, Spagna	Infrastrutture	ABE.MC
National Grid Plc	Londra, Regno Unito	Utilities	NG.L
Alstom	Parigi, Francia	Industriale	ALSO.PA




Tabella Volatilità

Titoli	Volatilità minima	Volatilità media	Volatilità Massima
Total SA	13,5%	25,9%	39%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	16,9%	39,1%	67%
Cisco Systems Inc	20,0%	47,0%	88%
Chevron Corp	15,2%	23,0%	32%
Intesa Sanpaolo SpA	17,1%	33,0%	55%
Credit Suisse Group	15,4%	34,2%	69%
Microsoft Corp	14,1%	33,2%	58%
Vodafone Group PLC	15,1%	38,0%	59%
Wal-Mart Stores Inc	14,0%	27,9%	52%
Exxon Mobil Corp	14,9%	23,8%	33%
Tokyo Gas Co Ltd	12,0%	22,7%	38%
Canon Inc	16,7%	34,2%	55%
Research In Motion Ltd	40,5%	77,5%	142%
Kirin Brewery Co Ltd	15,2%	25,3%	39%
Apple Inc	36,2%	53,3%	101%
Pernod-Ricard SA	16,1%	28,4%	48%
Altadis SA	14,2%	26,0%	44%
Abertis Infraestructuras SA	12,1%	19,7%	30%
National Grid Plc	12,9%	22,4%	36%
Alstom	33,9%	65,2%	121%

Volatilità misurate su base giornaliera durante gli ultimi 8 anni o dalla prima data di quotazione.







Attenzione: l'andamento passato dei titoli non è indicativo di quello futuro

9. Esempificazioni dell'andamento delle prestazioni

Attenzione: gli esempi riportati di seguito hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione delle prestazioni.

		1° esempio
	Alle date del 31 marzo 2008 e del 30 marzo 2009	E' pagata la prestazione aggiuntiva del 6%
D a t e d i O s s e r v a z i o n e	23 marzo 2010	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 45%. La prestazione aggiuntiva non è pagata.
	23 marzo 2011	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 35%. La prestazione aggiuntiva dello 2,06% è pagata il 30 marzo 2011
	23 marzo 2012	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 25%. La prestazione aggiuntiva del 4,33% è pagata il 30 marzo 2012
	23 marzo 2013	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 20%. La prestazione aggiuntiva del 5,46% è pagata il 30 marzo 2013
	23 marzo 2014	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 30%. La prestazione aggiuntiva del 5,46% è pagata il 30 marzo 2014
	23 marzo 2015	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 45%. La prestazione aggiuntiva del 5,46% è pagata il 30 marzo 2015
	Totale prestazioni aggiuntive pagate (in percentuale sul Capitale nominale)	34,76%
	Alla scadenza del 30 marzo 2015	E' restituito al cliente il Capitale nominale (premio versato al netto dei diritti di emissione e di eventuali riscatti parziali)

		2° esempio
Alle date del 31 marzo 2008 e del 30 marzo 2009		E' pagata la prestazione aggiuntiva del 6%
D a t e d i O s s e r v a z i o n e	23 marzo 2010	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 5,00%. La prestazione aggiuntiva del 8,87% è pagata il 30 marzo 2010
	23 marzo 2011	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del + 5,00%. La prestazione aggiuntiva del 11,14% è pagata il 30 marzo 2011
	23 marzo 2012	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 10%. La prestazione aggiuntiva del 11,14% è pagata il 30 marzo 2012
	23 marzo 2013	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 20%. La prestazione aggiuntiva del 11,14% è pagata il 30 marzo 2013
	23 marzo 2014	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 30%. La prestazione aggiuntiva del 11,14% è pagata il 30 marzo 2014
	23 marzo 2015	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 40%. La prestazione aggiuntiva del 11,14% è pagata il 30 marzo 2015
Totale prestazioni aggiuntive pagate (in percentuale sul Capitale nominale)		76,54%
Alla scadenza del 30 marzo 2015		E' restituito al cliente il Capitale nominale (premio versato al netto dei diritti di emissione e di eventuali riscatti parziali)

		3° esempio
Alle date del 31 marzo 2008 e dell'30 marzo 2009		E' pagata la prestazione aggiuntiva del 6%
D a t e d i O s s e r v a z i o n e	23 marzo 2010	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 50%. La prestazione aggiuntiva non è pagata.
	23 marzo 2011	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 45%. La prestazione aggiuntiva non è pagata.
	23 marzo 2012	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 50%. La prestazione aggiuntiva non è pagata.
	23 marzo 2013	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 45%. La prestazione aggiuntiva non è pagata.
	23 marzo 2014	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 55%. La prestazione aggiuntiva non è pagata.
	23 marzo 2015	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 50%. La prestazione aggiuntiva non è pagata.
Totale prestazioni aggiuntive pagate (in percentuale sul Capitale nominale)		12%
Alla scadenza del 30 marzo 2015		E' restituito al cliente il Capitale nominale (premio versato al netto dei diritti di emissione e di eventuali riscatti parziali)

D. Informazioni su costi, sconti e regime fiscale

10. Costi

10.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

10.1.1. Costi gravanti sul premio

Diritti fissi di emissione - applicati sul premio versato	10,00 euro
Caricamento implicito di cui: • 4,69% a copertura dei costi di collocamento; • 0,80% annuo a copertura delle spese di gestione che la Società sosterrà nel corso della durata contrattuale	11,09%
La natura di tali oneri deriva dal maggior prezzo pagato dal Contraente per l'acquisto degli strumenti finanziari sottostanti il contratto rispetto al costo effettivo degli attivi sostenuto dalla Società.	

10.1.2. Costi per riscatto

Costi per riscatto	
Dal 2° anno: - applicati al valore di mercato delle Obbligazioni, come indicato all'art. 11 "Riscatto totale" delle Condizioni contrattuali.	2%

10.1.3 Costi applicati mediante prelievo sugli strumenti finanziari sottostanti

Costi per la liquidazione delle prestazioni aggiuntive mediante bonifico domiciliato presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A	
Applicati, a titolo di spese per il servizio offerto, al valore della prestazione aggiuntiva da liquidare, qualora il Contraente, in alternativa alla liquidazione delle prestazioni aggiuntive a mezzo rimessa bancaria diretta sul conto corrente bancario, abbia optato per il pagamento delle stesse mediante bonifico domiciliato presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A.	5 euro

10.2. Costi applicati mediante prelievo sugli strumenti finanziari sottostanti

Oltre al caricamento implicito di cui al punto 10.1.1., non vi sono ulteriori costi prelevati dalla Società sulle specifiche attività acquistate per replicare le prestazioni previste dal contratto.

11. Scomposizione del premio

Nella "Tabella di scomposizione del premio" di

seguito riportata è rappresentata la scomposizione percentuale del premio nelle singole componenti utilizzate per acquistare gli strumenti finanziari sottostanti il contratto e nella componente di costo.

La Società trattiene dal premio versato 10,00 euro di diritti fissi di emissione a copertura delle spese di emissione del contratto. Tali diritti fissi

incrementano l'incidenza percentuale dei costi rappresentata nella "Tabella di scomposizione del premio"; tale incidenza è decrescente al crescere dell'importo di premio.

Al successivo punto 14 sono indicati i livelli di premio previsti in caso di attivazione della Garanzia Caso Morte Opzionale

Tabella di scomposizione del premio

Scomposizione del premio	Valore %
Componente obbligazionaria	81,86%
Componente derivata	7,05%
Costi (Caricamento implicito)	11,09%
Premio complessivo	100,00%

12. Misure e modalità di eventuali sconti

Il presente contratto non prevede sconti.

13. Regime fiscale

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.

Le prestazioni del contratto hanno il seguente trattamento fiscale:

- in caso di decesso dell'Assicurato non sono soggette ad alcuna tassazione ai sensi del comma 7 dell'art.34 del D. P.R. 601/73 e sono esigibili nei termini previsti dalle Condizioni contrattuali;
- in caso di scadenza o riscatto l'importo liquidato costituisce reddito per la sola parte corrispondente alla differenza tra l'importo maturato e il premio pagato, sulla quale si applica l'imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,50%. Il risultato di questa operazione diviene la base sulla quale applicare gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva,

nonché della data di pagamento della stessa;

- in caso di liquidazione delle prestazioni aggiuntive annuali l'importo liquidato costituisce reddito sul quale si applica l'imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,50%, eventualmente rettificato secondo quanto descritto al precedente capoverso.
- l'eventuale premio unico versato per la Garanzia Caso Morte Opzionale è fiscalmente detraibile nella misura fissa del 19%, per un importo massimo di 1.291,14 euro.

E. Altre informazioni sul contratto

14. Modalità di perfezionamento del contratto e di versamento del premio

Il contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza sottoscritto o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'assicurazione entra in vigore e produce i suoi effetti, a condizione che sia stato pagato il premio unico, dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto. La

decorrenza del contratto è fissata al 30 marzo 2007.

L'eventuale Garanzia Caso Morte Opzionale è operante a partire dalla data di decorrenza del contratto a condizione che sia stato corrisposto, contestualmente al premio previsto per l'entrata in vigore dell'assicurazione, il relativo premio unico, calcolato sulla base del livello di garanzia prescelta, dell'età assicurativa al momento della decorrenza contrattuale e del sesso dell'Assicurato, come illustrato nelle seguenti "Tabelle Illustrative dei Premi".

Il premio può essere pagato:

- nel caso di polizza intermediata da un Agente della Società attraverso i seguenti mezzi di pagamento: assegno non trasferibile intestato alla Società o all'Agente oppure bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Agente. E' ammesso anche il pagamento effettuato presso i locali dell'Intermediario a mezzo contanti nel caso di pagamento di importi inferiori a 10.000,00 euro;
- nel caso di polizza sottoscritta attraverso un Broker scelto dal cliente ed autorizzato all'incasso dalla Società con i seguenti mezzi di pagamento: assegno non trasferibile intestato alla

- Società od al Broker o bonifico bancario su c/c intestato alla Società od al Broker o contanti per i pagamenti di importi inferiori a 10.000,00 euro;
- ☐ nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario attraverso il seguente mezzo di pagamento: addebito su proprio c/c

intrattenuto con la Banca e contestuale accredito sul c/c della Società oppure, transitoriamente, su altro c/c della Banca. Qualora il Contraente estingua il conto corrente presso l'Istituto Bancario dove ha sottoscritto la polizza, dovrà comunicarlo per iscritto alla Direzione della Società che

provvederà ad indicare l'Agenzia di Direzione più vicina alla residenza del Contraente; la Direzione, ricevuta conferma positiva da parte del Contraente in merito all'Agenzia indicata, trasferirà d'ufficio il contratto presso l'Agenzia indicata.

Tablelle illustrative dei premi relativi alla Garanzia Caso Morte Opzionale

Capitale assicurato: 45.000,00 euro
Sesso: Maschile

Età	Premio unico in euro
18-35	450
36-45	810
46-50	1665
51-55	2835
56-60	4680

Capitale assicurato: 45.000,00 euro
Sesso: Femminile

Età	Premio unico in euro
18-35	180
36-45	450
46-50	810
51-55	1260
56-60	2025

Capitale assicurato: 25.000,00 euro
Sesso: Maschile

Età	Premio unico in euro
18-35	250
36-45	450
46-50	925
51-55	1575
56-60	2600

Capitale assicurato: 25.000,00 euro
Sesso: Femminile

Età	Premio unico in euro
18-35	100
36-45	250
46-50	450
51-55	700
56-60	1125

15. Riscatto totale

Il Contraente può, a partire dal secondo anno di durata contrattuale, richiedere la risoluzione del contratto con conseguente liquidazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto totale è pari al 98% del valore di mercato del contratto. A tale scopo il valore di mercato del contratto si ottiene moltiplicando il Capitale nominale per il prezzo delle

Obbligazioni, espresso per 100,00 euro, relativi al secondo martedì successivo alla data in cui la Società ha ricevuto la richiesta del riscatto, e dividendo il risultato così ottenuto per 100. L'ammontare del valore di riscatto totale non è quindi determinabile con esattezza alla data di richiesta dello stesso. E' possibile richiedere alla Società, in qualsiasi momento,

informazioni sul valore di riscatto totale, rivolgendosi a: Zurich Investments Life S.p.A. - Operations Vita - Ufficio Liquidazioni - Piazza Carlo Erba, nr. 6, 20129 Milano - Telefono nr. 070/2097742- Fax nr. 02/59662608 - E-mail: customerlife@zurich.it - che si impegna a fornirlo entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Nella “Tabella esemplificativa del valore di riscatto totale” riportiamo alcune

esemplificazioni del calcolo del valore di riscatto in corrispondenza di tre diversi

ipotetici valori di mercato delle Obbligazioni.

Tabella esemplificativa del valore di riscatto totale

Valore di mercato delle Obbligazioni	Premio versato (euro)	Capitale Nominale (euro)	Valore di riscatto, ammesso a partire dal 2° anno di durata contrattuale (euro)
90,00	10.010,00	10.000,00	8.820,00
102,15	10.010,00	10.000,00	10.010,70
105,00	10.010,00	10.000,00	10.290,00

L’esercizio del diritto di riscatto totale può quindi comportare un effetto economico negativo, anche qualora venga richiesto contestualmente alla stipula di un contratto analogo. **Non esiste una garanzia di valore minimo né la certezza di poter recuperare il premio versato.** Va in ogni caso tenuto presente che il risultato ottimale dell’assicurazione si ottiene solo rispettando l’orizzonte temporale di durata contrattuale inizialmente ipotizzato.

In considerazione del fatto che, il valore di riscatto totale, ammesso a partire dal secondo anno di durata contrattuale, è pari al 98% del valore di mercato delle Obbligazioni, si precisa che il valore di emissione di detto titolo di debito secondo le valutazioni effettuate in data 7 febbraio 2007, è pari a 88,91%. L’esercizio del diritto di riscatto totale, qualora tale valore non subisse variazioni, comporterebbe quindi la liquidazione di un importo inferiore al premio versato di una percentuale compresa tra il 13,16% e il 12,87%.

Per la quantificazione dei costi in caso di riscatto si rinvia al punto 10.1.2.

Il riscatto totale comporta, l’estinzione delle eventuali Garanzie Caso Morte Aggiuntiva e Caso Morte Opzionale.

Verrà comunque restituita al Contraente la relativa quota di premio riferita alla Garanzia Caso Morte Opzionale, in funzione della durata residua del contratto.

Per le sole Garanzie Caso Morte Aggiuntiva e Caso Morte Opzionale non è previsto alcun valore di riscatto totale.

16. Riscatto parziale

Il Contraente può, sempre a partire dal secondo anno di durata contrattuale, riscattare parzialmente la polizza. Il riscatto parziale è calcolato con le stesse modalità del riscatto totale. Il riscatto parziale può essere richiesto più volte durante la durata contrattuale ma non più di una volta nel periodo che

intercorre tra una ricorrenza annuale e la sua successiva. A seguito di ogni riscatto parziale il capitale nominale diminuisce di una percentuale pari al rapporto tra il valore di riscatto parziale ed il valore di riscatto totale. Il capitale nominale al netto degli eventuali riscatti parziali non potrà mai risultare inferiore a euro 1.000.

Per le sole Garanzie Caso Morte Aggiuntiva e Caso Morte Opzionale non è previsto alcun valore di riscatto parziale.

17. Revoca della proposta

L’emissione dei contratti è limitata nell’ambito di un importo complessivo prefissato dalla Società e corrispondente al valore delle Obbligazioni complessivamente acquistate dalla Società. Una volta raggiunto il limite complessivo di importo, la Società non potrà accettare altre proposte ed emettere i relativi contratti.

Ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs 209/05, fino al momento in cui

il contratto non è concluso il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Operations Vita - Piazza Carlo Erba, nr. 6 20129 Milano - Telefono nr.070/2097742.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

18. Diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs 209/05, il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A.- Operations Vita - Piazza Carlo Erba, nr. 6 20129 Milano - Telefono nr. 070/2097742.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio pagato al netto dei diritti fissi di emissione, indicati al precedente punto 10.1.1.

19. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

La documentazione che il Contraente o il Beneficiario

sono tenuti ad inoltrare alla Direzione della Società per ottenere la liquidazione delle prestazioni o del valore di riscatto, totale o parziale, è descritta nell'Art. 16 delle Condizioni contrattuali ("Pagamenti della Società"). La Società provvederà alla liquidazione nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre i 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

20. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

21. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

22. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società scrivendo al "Servizio Clienti" - P.zza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano, Fax numero: 02-5966.2519, E-mail: clienti@zurich.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' I.S.V.A.P. (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo quale Organo istituzionale competente ad esaminare i reclami), Servizio Tutela

degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma , telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

23. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna ad inviare tempestivamente al Contraente una comunicazione per qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella presente Nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto.


La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) premio versato ed investito al perfezionamento del contratto;
- b) valore dell'eventuale riscatto parziale rimborsato nell'anno;
- c) premio investito nell'anno di riferimento;
- d) dettaglio delle prestazioni periodiche pagate nell'anno di riferimento;
- e) indicazione dei valori dei titoli azionari sottostanti la componente derivata del titolo di debito alle date contrattualmente previste ai fini della determinazione della prestazione periodica;

- | | | |
|---|---|---|
| <p>f) il valore di mercato del contratto (pari al valore di mercato delle Obbligazioni) al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Qualora, in corso di contratto, il valore di mercato delle</p> | <p>Obbligazioni scenda sotto un livello tale da determinare una riduzione del valore di riscatto totale di oltre il 30% rispetto al premio investito, la Società ne darà comunicazione per iscritto al Contraente entro dieci giorni lavorativi dalla</p> | <p>data in cui si è verificato l'evento. La Società inoltre fornirà analogha comunicazione e con le stesse modalità in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.</p> |
|---|---|---|

Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

***Il Rappresentante legale
Dott. Francesco La Gioia***



condizioni contrattuali

Art. 1 – Prestazioni assicurate

In base al presente contratto, la Società si impegna a pagare al Contraente in caso di vita dell'Assicurato l'ammontare maturato dal titolo di debito "8Y Everest Floored on World Basket ELN III" (in seguito le Obbligazioni) emesso da Morgan Stanley, acquistato per far fronte alle prestazioni stesse, che consente:

- il rimborso del Capitale nominale, posto ai fini del presente contratto pari al premio versato diminuito dei diritti di emissione polizza, alla scadenza contrattuale del 30 marzo 2015;
- la liquidazione di un importo aggiuntivo al 31 marzo 2008 e al 30 marzo 2009 pari al 6% del Capitale nominale;
- la liquidazione di un eventuale importo aggiuntivo ad ogni ricorrenza annuale del presente contratto a partire dal 30 marzo 2010 compreso e fino al 30 marzo 2015 compreso pagabile alle condizioni descritte al successivo Art. 2 ("Liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive condizionali").

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale la Società liquiderà il maggior valore tra il 100% del Capitale nominale e il 100% del valore di mercato delle Obbligazioni Eseguito il pagamento nessuna somma sarà più dovuta.

Ai fini di quanto previsto al precedente comma, il valore di mercato delle Obbligazioni si ottiene moltiplicando il Capitale nominale per il prezzo delle Obbligazioni (espresso per 100,00 Euro), relativo al secondo martedì successivo alla data in cui la Società ha ricevuto la

comunicazione del decesso, e dividendo il risultato così ottenuto per 100. Se tale giorno è festivo si prenderà in considerazione il primo giorno non festivo successivo (diverso da sabato ovvero domenica).

Il prezzo delle Obbligazioni verrà pubblicato sulla pagina Reuters MSVAL7 e su di un quotidiano a diffusione nazionale.

Qualora il Contraente abbia versato un premio unico relativo alla Garanzia Index Linked uguale o superiore a 7.000,00 euro e siano state sottoscritte in proposta le "Dichiarazioni dell'Assicurando", in base al presente contratto, la Società si impegna, in caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, a liquidare agli aventi diritto, un capitale caso morte aggiuntivo, di importo variabile sulla base dell'età assicurativa dell'Assicurato al momento della decorrenza del contratto (Garanzia Caso Morte Aggiuntiva).

Se l'Assicurato ha età compresa tra 18 e 60 anni (estremi inclusi) la Garanzia Caso Morte Aggiuntiva ammonta a 5.000,00 euro, nel caso in cui l'età sia compresa tra 61 e 70 anni (estremi inclusi) la Garanzia Caso Morte Aggiuntiva ammonta a 1.000,00 euro.

Per età superiori a 70 anni non è prevista alcuna Garanzia Caso Morte Aggiuntiva.

Art. 2 - Liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive condizionali

Fermo quanto disposto al successivo Art. 3 ("Rappresentazioni varie in relazione alla liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive condizionali") e tenuto

conto delle definizioni riportate ai successivi comma del presente articolo, la prestazione aggiuntiva condizionale pagabile ad ogni ricorrenza annuale del contratto a partire dal 30 marzo 2010 e fino al 30 marzo 2015 compreso sarà determinata da Morgan Stanley & Co. International Limited (l'**Agente di Calcolo**) moltiplicando il Capitale nominale per la percentuale riconosciuta indicata di seguito:

- per la ricorrenza annuale del 30 marzo 2010, la percentuale riconosciuta sarà pari al maggiore tra
 - 0%
 - percentuale calcolata in base alla formula: $10\% + (22,7\% \times \text{"Minimum Share Performance"})$;
- ad ogni ricorrenza annuale a partire dal 30 marzo 2011 compreso e fino al 30 marzo 2015 compreso, la percentuale riconosciuta sarà pari al maggiore tra:
 - percentuale riconosciuta alla ricorrenza annuale immediatamente precedente;
 - percentuale calcolata in base alla formula: $10\% + (22,7 \times \text{"Minimum Share Performance"})$

dove:

- per "**Minimum Share Performance**" si intende, in relazione a ciascuna "Data di osservazione", secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo, il più basso valore numerico ottenuto eseguendo per ciascuna "Azione" contenuta nel "Basket", la seguente formula:

$$\frac{\text{Settlement Price}}{\text{Strike Price}} - 1$$

- per “**Settlement Price**” si intende,
 - a) con riferimento a ciascuna “Azione” contenuta nel “Basket” e quotata alla “Borsa” di Tokyo o a quella di Osaka, l’ultimo prezzo negoziato di ogni “Azione” al “Tempo di Valorizzazione” nella “Data di Osservazione” di riferimento, oppure se c’è un prezzo speciale di chiusura con riferimento a ciascuna “Azione” quotata alla “Borsa” di Tokyo o a quella di Osaka (tokubetsu kehaine), tale prezzo diventerà il prezzo ufficiale di chiusura;
 - b) con riferimento a ciascuna “Azione” contenuta nel “Basket” e quotata alla “Borsa” di Milano per “Prezzo di Riferimento” si intende il prezzo pubblicato dalla Borsa di Milano alla chiusura della giornata di contrattazione, con la considerazione però che il significato di Prezzo di Riferimento individuato nelle Regole dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa di Milano può essere di volta in volta modificato da Borsa Italiana S.p.A;
 - c) con riferimento a tutte le altre “Azioni” comprese nel “Basket”, il prezzo ufficiale di chiusura per “Azione” come pubblicato dalla “Borsa” al “Tempo di Valorizzazione” nella “Data di Emissione” di riferimento
- per “**Strike Price**” si intende
 - a) con riferimento a ciascuna “Azione” contenuta nel “Basket” e quotata alla “Borsa” di Tokyo o a quella di Osaka, il prezzo ufficiale di chiusura di ogni “Azione” al “Tempo di Valorizzazione” nella “Data di Emissione” (“**Prezzo Iniziale**”) o se, tale prezzo ufficiale di chiusura non è disponibile al “Tempo di Valorizzazione” nella “Data di Emissione” (“**Prezzo Iniziale**”) l’ultimo prezzo negoziato disponibile quotato alla “Borsa” a condizione che tale ultimo prezzo negoziato sia disponibile alla fine di una regolare giornata di contrattazione; se il prezzo ufficiale di chiusura non è pubblicato, si verificherà un Evento di Turbativa di Mercato se l’ultimo prezzo negoziato non è disponibile per un periodo di mezz’ora che precede la fine di una regolare giornata di contrattazione;
 - b) con riferimento a tutte le altre “Azioni” comprese nel “Basket”, il prezzo ufficiale di chiusura per “Azione” come pubblicato dalla “Borsa” al “Tempo di Valorizzazione” nella “Data di Emissione” (“**Prezzo Iniziale**”);
 - per “**Azione**” si intende un’azione ordinaria del capitale sociale della “Società Emittente”;
 - per “**Società Emittente**” si intende ciascuna società riportata nella “Tabella 1”;
 - per “**Basket**” si intende il paniere comprendente le Azioni riportate nella “Tabella 1”;
 - per “**Data di Emissione**” si intende il 30 marzo 2007;
 - per “**Date di Osservazione**” si intendono le date indicate nella colonna “Date di Osservazione” della “Tabella 2”, ciascuna soggetta alle “Disposizioni relative alla Data di Osservazione” riportate al successivo Art.3;
- per “**Borsa**” si intende in relazione a ciascuna Azione la Borsa Valori riportata nella colonna “Borsa, Nazione” della “Tabella 1”;
- per “**Borsa Affine**” si intende ogni borsa riportata nella colonna “Borsa Affine” della “Tabella 1” sulla quale sono trattati contratti futures o contratti di opzione relativi a ciascuna Azione;
- per “**Giorno Lavorativo di Borsa**” si intende qualsiasi “Giorno Stabilito di Contrattazione” in cui ciascuna Borsa e ciascuna Borsa Affine è aperta alla negoziazione durante le proprie regolari sessioni di contrattazione, nonostante una tale Borsa o Borsa Affine chiuda prima del proprio “Tempo Stabilito di Chiusura”;
- per “**Tempo Stabilito di Chiusura**” si intende, con riferimento ad una Borsa o Borsa Affine e ad un Giorno Stabilito di Contrattazione, qualsiasi momento di chiusura giornaliera stabilito per tale Borsa o Borsa Affine, senza considerare le contrattazioni after hours o qualunque altra contrattazione al di fuori delle ore di regolare sessione di contrattazione;
- per “**Giorno Stabilito di Contrattazione**” si intende qualsiasi giorno in cui è stabilito che ciascuna Borsa e ciascuna Borsa Affine è aperta alla contrattazione;
- per “**Tempo di Valorizzazione**” si intende, in relazione a ciascuna Azione contenuta nel Basket, il momento in cui il prezzo ufficiale di chiusura per Azione è pubblicato e annunciato dalla Borsa.

Tabella 1

Società Emittente/Azione	Borsa di riferimento	Borsa Affine	Codice Reuters
Total SA	Euronext Paris	Euronext LIFFE	TOTF.PA
Mitsubishi UFJ Financial Group	Tokyo Stock Exchange	Osaka Stock Exchange	8306.T
Cisco Systems Inc	NASDAQ	CBOE, AMEX, PHLX, PCSE, ISE	CSCO.OQ
Chevron Corp	New York Stock Exchange	CBOE, AMEX, PHLX, PCSE, ISE	CVX.N
Intesa Sanpaolo SpA	Italian Stock Exchange	IDEM	ISP.MI
Credit Suisse Group	VIRT - x	EUREX	CSGN.VX
Microsoft Corp	NASDAQ	CBOE, AMEX, PHLX, PCSE, ISE	MSFT.OQ
Vodafone Group PLC	London Stock Exchange	LIFFE	VOD.L
Wal-Mart Stores Inc	New York Stock Exchange	CBOE, AMEX, PHLX, PCSE, ISE	WMT.N
Exxon Mobil Corp	New York Stock Exchange	CBOE, AMEX, PHLX, PCSE, ISE	XOM.N
Tokyo Gas Co Ltd	Tokyo Stock Exchange	Osaka Stock Exchange	9531.T
Canon Inc	Tokyo Stock Exchange	Osaka Stock Exchange	7751.T
Research In Motion Ltd	NASDAQ	CBOE, AMEX, PHLX, PCSE, ISE	RIMMOQ
Kirin Brewery Co Ltd	Tokyo Stock Exchange	Osaka Stock Exchange	2503.T
Apple Inc	NASDAQ	CBOE, AMEX, PHLX, PCSE, ISE	AAPL.OQ
Pernod-Ricard SA	Euronext Paris	Euronext LIFFE	PERP.PA
Altadis SA	Mercado Continuo Espanol	MEFF	ALTM.C
Abertis Infraestructuras SA	Mercado Continuo Espanol	MEFF	ABE.MC
National Grid Plc	London Stock Exchange	LIFFE	NG.L
Alstom	Euronext Paris	Euronext LIFFE	ALSO.PA

Tabella 2

Ricorrenza annuale	Date di Osservazione
30 marzo 2010	23 marzo 2010
30 marzo 2011	23 marzo 2011
30 marzo 2012	23 marzo 2012
30 marzo 2013	23 marzo 2013
30 marzo 2014	23 marzo 2014
30 marzo 2015	23 marzo 2015

Art. 3 - Rappresentazioni varie in relazione alla liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive condizionali

Disposizioni relative alla Data di Osservazione

Se qualsiasi Data di Osservazione è un "Giorno Disrupted" allora la Data di

Osservazione per ciascuna Azione non colpita dal verificarsi del Giorno Disrupted sarà la "Data Stabilita di Osservazione", e la Data di Osservazione per ciascuna Azione colpita dal verificarsi del Giorno Disrupted sarà il primo Giorno Stabilito di Contrattazione successivo che

non è un Giorno Disrupted per quella Azione. Qualora il primo giorno non disrupted di contrattazione successivo a un giorno disrupted cada a meno di due giorni stabiliti di contrattazione da una delle ricorrenze annuali sopra definite si terrà conto del primo

giorno utile immediatamente precedente il giorno di osservazione originariamente stabilito.

- Per “**Data Stabilita di Osservazione**” si intende qualsiasi data originaria che, se non per il verificarsi di un evento determinante un Giorno Disrupted, sarebbe stata una Data di Osservazione;
- per “**Giorno Disrupted**” si intende qualsiasi Giorno Stabilito di Contrattazione in cui qualsiasi Borsa o Borsa Affine non è aperta alla negoziazione durante la propria regolare sessione di contrattazione o in cui si è verificato un “Evento di Turbativa del Mercato”.

Turbativa del Mercato

- Per “**Evento di Turbativa del Mercato**” si intende il verificarsi o l’esistenza di (i) una “Turbativa della Contrattazione”, (ii) una “Turbativa della Borsa”, se nell’uno o nell’altro caso l’Agente di Calcolo determina che sia materiale, in qualsiasi momento durante l’ora che precede il relativo Tempo di Valorizzazione o (iii) una “Chiusura Anticipata”.
- Per “**Turbativa della Contrattazione**” si intende qualsiasi sospensione o limitazione imposta sulla contrattazione dalla relativa Borsa o Borsa Affine o da altro e se dovuta a movimenti nel prezzo che eccedono i limiti permessi dalla relativa Borsa o Borsa Affine o da altro, (i) relativa all’Azione sulla Borsa, o (ii) per i contratti di opzione o i contratti futures relativi all’Azione su qualsiasi Borsa Affine di riferimento;

- per “**Turbativa della Borsa**” si intende qualsiasi evento (tranne che una Chiusura Anticipata) che turba o compromette (come determinato dall’Agente di Calcolo) la facoltà dei soggetti operanti sul mercato in generale di (i) effettuare transazioni o ottenere valori di mercato per le Azioni sulla Borsa, o (ii) effettuare transazioni in contratti di opzione o contratti futures relativi all’Azione su qualsiasi Borsa Affine di riferimento;
- per “**Chiusura Anticipata**” si intende in qualsiasi Giorno Lavorativo di Borsa la chiusura della Borsa o Borsa Affine prima del proprio Tempo Stabilito di Chiusura salvo che tale tempo anticipato di chiusura sia annunciato da tale Borsa o Borsa Affine almeno un’ora prima del precedente tra (i) il momento effettivo di chiusura per la regolare sessione di contrattazione su tale Borsa o Borsa Affine in tale Giorno Lavorativo di Borsa e (ii) il termine ultimo di trasmissione di ordini da inserire nel sistema della Borsa o Borsa Affine per l’esecuzione al Tempo di Valorizzazione in tale Giorno Lavorativo di Borsa

Aggiustamenti

A seguito della dichiarazione della Società Emittente dei termini di qualsiasi "Evento di Potenziale Aggiustamento", l’Agente di Calcolo determinerà se tale Evento di Potenziale Aggiustamento ha un effetto di diluizione o di concentrazione sul valore teorico delle Azioni di riferimento e, se così, (i) calcolerà gli aggiustamenti

corrispondenti, da compiere su qualsiasi termine della componente derivata nel modo in cui l’Agente di Calcolo ritenga appropriato per tenere conto di quell’effetto di diluizione o di concentrazione (posto che nessun aggiustamento sarà calcolato per considerare unicamente cambiamenti della volatilità, del dividendo atteso, del tasso di prestito titoli o della liquidità) e (ii) determinerà la data effettiva dell’aggiustamento. L’Agente di Calcolo può (ma non deve) determinare i necessari aggiustamenti con riferimento all’aggiustamento relativo a tale Evento di Potenziale Aggiustamento compiuto da una Borsa Affine su contratti di opzione relativi alle Azioni trattati su tale Borsa Affine. Per “**Evento di Potenziale Aggiustamento**” si intende qualsiasi dei seguenti:

- (i) una suddivisione, un consolidamento o riclassificazione delle Azioni di riferimento (salvo se derivante da un Evento di Fusione), o una distribuzione di azioni a titolo gratuito o dividendo per qualsiasi di tali Azioni agli esistenti azionisti tramite un bonus, capitalizzazione o emissione simile;
- (ii) una distribuzione, emissione o dividendo agli esistenti detentori delle Azioni di riferimento di (a) tali Azioni oppure (b) altro capitale sociale o securities che diano il diritto al pagamento di dividendi e/o di proventi della liquidazione della Società Emittente in maniera uguale o proporzionale rispetto ai pagamenti ai detentori di tali Azioni o (c) titoli

- (iii) un Dividendo Straordinario;
- (iv) una richiesta da parte della Società Emittente rispetto alle Azioni di riferimento non pagate completamente;
- (v) un riacquisto di Azioni di riferimento da parte della Società Emittente o qualsiasi delle sue controllate sia utilizzando profitti sia capitale e qualora il controvalore per tali acquisti sia sotto forma di contanti, attivi o altro;
- (vi) qualsiasi altro evento che potrebbe avere un effetto di diluizione o di concentrazione sul valore teorico delle Azioni di riferimento.

Eventi Straordinari

Per “**Evento Straordinario**” si intende un “Evento di Fusione”, una “Offerta di Acquisto”, una “Nazionalizzazione”, una “Insolvenza” o un “Delisting”, a seconda del caso.

- Per “**Evento di Fusione**” si intende, in relazione a qualsiasi Azione di riferimento, qualsiasi (i) riclassificazione o

variazione di tale Azione che determini il trasferimento o l’impegno irrevocabile al trasferimento di tutte le Azioni disponibili in circolazione ad un altro ente o soggetto, (ii) consolidamento, fusione per unione, fusione per incorporazione o scambio vincolante di azioni della Società Emittente in o con un altro ente o soggetto (fatti salvi i casi di consolidamento, fusione per unione, fusione per incorporazione o scambio vincolante di azioni in cui tale Società Emittente si mantenga come entità che prosegua l’attività e non comporti riclassificazione o variazione di tutte tali Azioni in circolazione), (iii) offerta di acquisto, offerta di scambio, richiesta, proposta o altro evento da parte di qualsiasi ente o soggetto al fine di acquistare o altrimenti ottenere il 100% delle Azioni in circolazione della Società Emittente che determini il trasferimento o l’impegno irrevocabile al trasferimento di tutte tali Azioni (fatte salve le Azioni possedute o controllate dall’offerente), oppure (iv) consolidamento, fusione per unione, fusione per incorporazione o scambio vincolante di azioni della Società Emittente in o con un altro ente nel caso in cui la Società Emittente si mantenga come entità che prosegua l’attività e non comporti riclassificazione o variazione di tutte tali Azioni in circolazione ma comporti che i detentori delle Azioni in circolazione (fatte salve le Azioni possedute o controllate dall’offerente) immediatamente prima di

- tale evento posseggano subito dopo tale evento (una “Fusione Inversa”) collettivamente meno del 50% delle Azioni in circolazione (assumendo che tutti i titoli sono convertiti o scambiati con Azioni), in ciascun caso in cui la “Data di Fusione” coincida o sia precedente la Data di Osservazione finale;
- per “**Offerta di Acquisto**” si intende una offerta di acquisto, offerta di scambio, richiesta, proposta o altro evento da parte di qualsiasi ente o soggetto da cui risulti per tale ente o soggetto l’acquisto o altrimenti l’ottenimento, mediante conversione o altre modalità, di più del 10% e meno del 100% delle azioni con diritto di voto in circolazione della Società Emittente, come determinato dall’Agente di Calcolo, basato su disposizioni di agenzie governative o a regolamentazione autonoma o su altra tale informazione che l’Agente di Calcolo ritenga rilevante;
- per “**Nazionalizzazione**” si intende che tutte le Azioni oppure tutti o praticamente tutti gli attivi di una Società Emittente vengono nazionalizzati, espropriati o in altro modo trasferiti ad un’agenzia governativa, autorità, ente statale o ente semipubblico;
- per “**Insolvenza**” si intende che a causa di liquidazione volontaria o involontaria, bancarotta, insolvenza, dissoluzione o scioglimento o ogni altro procedimento analogo riguardante una Società Emittente, (A) tutte le Azioni di tale Società di Riferimento devono essere trasferite ad un fiduciario,

- liquidatore o altro funzionario simile oppure (B) viene legalmente vietato ai detentori delle Azioni di quella Società Emittente il trasferimento delle stesse;
- per "**Delisting**" si intende che la Borsa annuncia che in conformità alle regole di tale Borsa, le Azioni cessano (o cesseranno) di essere incluse nel listino, commercializzate o pubblicamente quotate nella Borsa per qualsiasi motivo (fatto salvo un Evento di Fusione o un'Offerta di Acquisto) e non sono immediatamente riammesse al listino, alla contrattazione o alla quotazione in una borsa o sistema di quotazione dello stesso paese della Borsa (o, in qualsiasi stato membro dell'Unione Europea, nel caso le Azioni sono state quotate in una borsa o sistema di quotazione dell'Unione Europea). Per evitare qualsiasi dubbio, vi sarà un Delisting se (a) la Borsa è negli Stati Uniti e le Azioni non sono immediatamente riammesse al listino, alla contrattazione o alla quotazione in qualsiasi tra il New York Stock Exchange, l'American Stock Exchange o il NASDAQ (o i loro relativi successori); e (b) la Borsa è nell'Unione europea e le Azioni non sono immediatamente riammesse al listino, alla contrattazione o alla quotazione in qualsiasi delle borse o sistemi di quotazione di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera o Regno Unito;
 - per "**Data di Fusione**" si intende la data di chiusura di un Evento di Fusione o, ove una data di chiusura non può essere determinata in base alla legge locale applicabile a tale Evento di Fusione, un'altra data come determinato dall'Agente di Calcolo;
 - per "**Data di Offerta di Acquisto**" si intende, in relazione ad una Offerta di Acquisto, la data in cui le azioni nell'ammontare della percentuale limite applicabile sono effettivamente acquistate o altrimenti ottenute (come determinato dall'Agente di Calcolo);
 - per "**Azione-per-Azione**" si intende, in relazione ad un Evento di Fusione o ad una Offerta di Acquisto, che il corrispettivo per le Azioni di riferimento consiste (o, a scelta del detentore di tali Azioni, potrà consistere) esclusivamente in "Nuove Azioni";
 - per "**Azione-per-Altro**" si intende, in relazione ad un Evento di Fusione o ad una Offerta di Acquisto, che il corrispettivo per le Azioni di riferimento è costituito esclusivamente da un "Altro Corrispettivo";
 - per "**Azione-per-Combinato**" si intende, in relazione ad un Evento di Fusione o ad una Offerta di Acquisto, che il corrispettivo per le Azioni di riferimento è costituito da un "Corrispettivo Combinato";
 - per "**Altro Corrispettivo**" si intende denaro in contanti e/o titoli (che non siano Nuove Azioni) o attivi (sia dell'offerente che di terzi);
 - per "**Corrispettivo Combinato**" si intende Nuove Azioni in combinazione con Altro Corrispettivo;
 - per "**Nuove Azioni**" si intende (A) se la Borsa menzionata è situata negli Stati Uniti, azioni ordinarie, sia per l'ente o soggetto (che non sia la Società Emittente) coinvolto nell'Evento di Fusione sia per chi formula l'Offerta di Acquisto sia per un terzo, che sono, o che a seconda della Data di Fusione sono destinate, (i) ad essere pubblicamente quotate, commercializzate o incluse nel listino di qualsiasi tra il New York Stock Exchange, l'American Stock Exchange o il NASDAQ (o i loro relativi successori) e (ii) a non essere sottoposte a qualsiasi controllo dei cambi, a restrizioni di contrattazione o altre limitazioni; e (B) se la Borsa menzionata è situata nell'Unione europea, azioni ordinarie, sia per l'ente o soggetto (che non sia la Società Emittente) coinvolto nell'Evento di Fusione sia per chi formula l'Offerta di Acquisto sia per un terzo, che sono, o che a seconda della Data di Fusione sono destinate, (i) ad essere quotate in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera o Regno Unito e (ii) a non essere sottoposte a qualsiasi controllo dei cambi, a restrizioni di contrattazione o altre limitazioni; per "**Azione Sostitutiva**" si intende, secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo a sua esclusiva discrezione, una nuova azione dello stesso settore economico o una

- azione emessa da una società con simile posizionamento internazionale o merito creditizio della "Società Emittente" dell' "Azione Disrupted";
- per "**Prezzo Spot**" si intende: (i) in relazione ad una Azione che sia una "Azione Disrupted", l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura di tale Azione alla rispettiva Borsa (definito da o per conto dell'Agente di Calcolo) immediatamente prima dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Combinato, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Altro, dell'Evento di Fusione Azione-per-Azione, dell'Evento di Fusione Azione-per-Combinato, dell'Evento di Fusione Azione-per-Altro, della Nazionalizzazione, dell'Insolvenza o del Delisting, e (ii) in relazione ad una Azione che sia un'Azione Sostitutiva o una Nuova Azione, l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura di tale Azione alla rispettiva Borsa (definito da o per conto dell'Agente di Calcolo) il giorno successivo la data effettiva dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Combinato, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Altro, dell'Evento di Fusione Azione-per-Azione, dell'Evento di Fusione Azione-per-Combinato, dell'Evento di Fusione Azione-per-Altro, della Nazionalizzazione, dell'Insolvenza o del Delisting;
- (A) Se si verifica una Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, una Offerta di Acquisto Azione-per-Combinato, un Evento di Fusione Azione-per-Azione o un Evento di Fusione Azione-per-Combinato per una Azione (tale Azione sia una **Azione Disrupted**) e l'emittente delle Nuove Azioni non è già una Società Emittente, allora, in coincidenza o successivamente alla Data di Fusione o Data di Offerta di Acquisto, l'Agente di Calcolo adeguerà il Basket di Azioni per includere il rispettivo valore delle Nuove Azioni a cui il detentore dell'Azione immediatamente prima del verificarsi dell'Evento di Fusione o dell'Offerta di Acquisto avrebbe avuto diritto in seguito al compimento dell'Evento di Fusione o dell'Offerta di Acquisto. Di conseguenza:
- (i) la Nuova Azione e il relativo emittente saranno considerati rispettivamente una Azione ed una Società Emittente;
- (ii) l'Agente di Calcolo adeguerà il Prezzo Iniziale di tali Nuove Azioni in modo che il rapporto tra il Prezzo Spot di tale Nuova Azione e il Prezzo Iniziale della Nuova Azione sia uguale al rapporto tra il Prezzo Spot dell'Azione Disrupted e il Prezzo Iniziale dell'Azione Disrupted immediatamente prima del verificarsi dell'Evento di Fusione o dell'Offerta di Acquisto, e se necessario, l'Agente di Calcolo adeguerà qualsiasi altro termine di conseguenza.
- (B) Se una Offerta di Acquisto Azione-per-Altro, un Evento di Fusione Azione-per-Altro, o una Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, una Offerta di Acquisto Azione-per-Combinato, un Evento di Fusione Azione-per-Azione o un Evento di Fusione Azione-per-Combinato dove l'emittente delle Nuove Azioni è una Società Emittente, si verifica per una Azione (tale Azione sia una **Azione Disrupted**), allora, in coincidenza o successivamente alla Data di Fusione o Data di Offerta di Acquisto, l'Agente di Calcolo adeguerà il Basket di Azioni sostituendo l'Azione Disrupted del Basket con una Azione Sostitutiva in seguito al compimento dell'Evento di Fusione o dell'Offerta di Acquisto. Di conseguenza
- (i) la Azione Sostitutiva e il relativo emittente saranno considerati rispettivamente una Azione ed una Società Emittente;
- (ii) l'Agente di Calcolo adeguerà il Prezzo Iniziale di tale Azione Sostitutiva in modo che il rapporto tra il Prezzo Spot di tale Azione Sostitutiva e il Prezzo Iniziale della Azione Sostitutiva sia uguale al rapporto tra il Prezzo Spot dell'Azione Disrupted e il Prezzo Iniziale dell'Azione Disrupted immediatamente prima del verificarsi dell'Evento di Fusione o dell'Offerta di Acquisto, e se necessario, l'Agente di Calcolo adeguerà qualsiasi altro termine di conseguenza.
- (C) Se si verifica una Nazionalizzazione, Insolvenza o Delisting per una Azione (tale

Azione sia una **Azione Disrupted**), l'Agente di Calcolo provvederà a sostituire l'Azione Disrupted del Basket con una Azione Sostitutiva all'effettiva data di tale evento. Di conseguenza:

- (i) la Azione Sostitutiva e il relativo emittente saranno considerati rispettivamente una Azione ed una Società Emittente;
- (ii) l'Agente di Calcolo adeguerà il Prezzo Iniziale di tale Azione Sostitutiva in modo che il rapporto tra il Prezzo Spot di tale Azione Sostitutiva e il Prezzo Iniziale della Azione Sostitutiva sia uguale al rapporto tra il Prezzo Spot dell'Azione Disrupted e il Prezzo Iniziale dell'Azione Disrupted immediatamente prima del verificarsi di tale evento, e se necessario, l'Agente di Calcolo adeguerà qualsiasi altro termine di conseguenza.

Il Prezzo Iniziale della Azione Sostitutiva sarà calcolato applicando la seguente formula:

Prezzo Iniziale della Azione Sostitutiva = Prezzo Spot AS × Rapporto

Prezzo Spot AS = Prezzo Spot dell'Azione Sostitutiva = l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura di tale Azione alla rispettiva Borsa (definito da o per conto dell'Agente di Calcolo) nel giorno successivo la data effettiva dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Combinato, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Altro, dell'Evento di Fusione Azione-per-Azione, dell'Evento di

Fusione Azione-per-Combinato, dell'Evento di Fusione Azione-per-Altro, della Nazionalizzazione, dell'Insolvenza o del Delisting.

Rapporto = Prezzo Iniziale dell'Azione Disrupted / Prezzo Spot AD

Prezzo Spot AD = Prezzo Spot dell'Azione Disrupted = l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura per tale Azione alla relativa Borsa (definito da o per conto dell'Agente di Calcolo) subito prima dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Combinato, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Altro, dell'Evento di Fusione Azione-per-Azione, dell'Evento di Fusione Azione-per-Combinato, dell'Evento di Fusione Azione-per-Altro, della Nazionalizzazione, dell'Insolvenza o del Delisting.

Art. 4 – Garanzia Caso Morte Opzionale

1. In base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere ai beneficiari un capitale aggiuntivo di 25.000,00 euro ovvero di 45.000,00 euro, nel caso in cui si verifichi la morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, sempre che sia stato regolarmente corrisposto, unitamente al premio relativo alla Garanzia Index Linked il premio unico relativo alla Garanzia Caso Morte Opzionale convenuto alla conclusione del contratto ed indicato in polizza e a condizione che siano state sottoscritte in Proposta le “Dichiarazioni dell'Assicurando”.
2. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza, il contratto si

intenderà estinto ed il premio unico relativo alla Garanzia Caso Morte Opzionale eventualmente pagato resterà acquisito dalla Società quale corrispettivo del rischio corso.

3. Il valore del capitale assicurato aggiuntivo viene scelto dal Contraente al momento della conclusione del contratto ed indicato in polizza.

Art. 5 – Esclusioni relative alla Garanzia Caso Morte Aggiuntiva ed alla Garanzia Caso Morte Opzionale

1. *Il rischio di morte relativo alla Garanzia Caso Morte Aggiuntiva di cui all'Art. 1 e alla Garanzia Caso Morte Opzionale di cui all'Art. 4 è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. È escluso dalle suddette garanzie soltanto il decesso causato da:*
 - *dolo del Contraente e del Beneficiario;*
 - *partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi*
 - *partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra;*
 - *incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;*
 - *suicidio, se avviene nel primo anno dall'entrata in vigore dell'assicurazione;*

- *infortunio derivante dalla pratica e/o uso di armi anche se durante lo svolgimento di attività lavorativa;*
 - *sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia ad essa collegata;*
 - *uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico;*
 - *partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore;*
 - *pratica di attività sportive agonistiche, pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;*
 - *malattie diagnosticate o infortuni subiti prima della sottoscrizione del contratto.*
2. *In questi casi la Società restituisce una somma pari all'ammontare del premio versato.*
- Art. 6 – Limitazioni delle eventuali garanzie Caso Morte Aggiuntiva e Caso Morte Opzionale – Periodo di carenza**
1. *L'efficacia delle eventuali Garanzie Caso Morte Aggiuntiva di cui all'Art. 1 e Caso Morte Opzionale di cui All'Art. 4 è subordinata alla circostanza che l'età dell'Assicurato, alla data di decorrenza del contratto sia compresa rispettivamente tra 18 e 70 anni e tra 18 e 60 anni e, con riferimento agli ultimi cinque anni precedenti alla data di decorrenza del contratto, l'Assicurato stesso goda dei requisiti qui di seguito*
- descritti e ne abbia rilasciato apposita dichiarazione:*
- *non abbia consultato medici, né sia stato invitato a consultarli, né si sia sottoposto a terapie o a cure o ad esami, nè sia stato ricoverato in case di cura, sanatori, ospedali, per malattie o interventi diversi da raffreddori, influenza, febbre da fieno o altri malesseri minori, appendicectomia, adenotonsillectomia, ernia inguinale, parto;*
 - *non si sia mai sottoposto a test HIV e sull'epatite, oppure si sia sottoposto, ma con risultati negativi;*
 - *non sia titolare di pensione d'invalidità e non abbia in corso pratiche per il riconoscimento dell'invalidità presso l'Ente di previdenza obbligatoria di appartenenza o presso Assicurazioni private o Enti di previdenza o assistenza facoltativi;*
 - *non sia stato colpito da malattia organica o lesione fisica che possa aver limitato la normale prosecuzione delle sue capacità di lavoro e comunque non sia stato assente da lavoro per motivi di salute oltre 20 giorni consecutivi negli ultimi sei mesi;*
 - *nello svolgimento del suo lavoro, o nel tempo libero, non pratici alcuna attività pericolosa con utilizzo di sostanze pericolose o nocive alla salute o abbia soggiornato per*
- un periodo superiore a 6 mesi in paesi extraeuropei.*
- *non fa o ha fatto uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico.*
2. *Tuttavia, con riferimento alla sola Garanzia Caso Morte Opzionale di cui all'Art.4, qualora il decesso dell'Assicurato si verifichi durante i primi sei mesi di durata contrattuale (periodo di carenza), la Società si limita unicamente a restituire una somma pari al relativo premio versato. Tale limitazione non si applica, e quindi la Società garantisce l'intera prestazione assicurata, esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione:*
- d) *una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata,*

encefalite post-vaccinica

e) shock anafilattico;

f) infortunio, inteso come l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

3. *La durata del periodo di carenza, previsto per la sola Garanzia Caso Morte Opzionale di cui all'Art.4, è pari a sei mesi decorrenti dall'entrata in vigore del contratto.*
4. *Limitatamente al caso di decesso dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il suddetto periodo di carenza viene esteso a cinque anni.*
5. *La Garanzia Caso Morte Aggiuntiva di cui all'Art. 1 del presente contratto è efficace unicamente nel caso in cui l'Assicurato non abbia in corso alla data di decorrenza analoga garanzia aggiuntiva derivante da un altro contratto concluso con la Società e in ogni caso può operare un'unica volta sulla testa del medesimo assicurato*
6. *L'efficacia della Garanzia Caso Morte Opzionale di cui all'Art.4 è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia in corso alla data di decorrenza alcuna altra garanzia per il caso di morte con la Società*

Art. 7 – Premio e durata del contratto

Le prestazioni assicurate di cui all'Art. 1 sono .

riconosciute a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio unico relativo alla Garanzia Index linked indicato in polizza.

Il contratto prevede un premio unico minimo di 3.000,00 euro o tagli superiori in migliaia di euro (Capitale nominale), maggiorato dei diritti di emissione polizza pari a 10,00 euro. Tale somma è dovuta per intero ed in via anticipata alla data di decorrenza del contratto.

L'eventuale prestazione assicurata di cui all'Art.4 viene riconosciuta qualora sia stato versato, unitamente al premio della Garanzia Index Linked, il premio relativo alla Garanzia Caso Morte Opzionale riportato in polizza. La durata del contratto è determinata in 8 anni, a partire dalla decorrenza, fissata il giorno 30 marzo 2007. Conseguentemente la scadenza del contratto è fissata il giorno 30 marzo 2015.

La durata delle eventuali coperture caso morte aggiuntiva ed opzionale coincide con la durata del contratto (30 marzo 2007 – 30 marzo 2015).

Il premio relativo alla Garanzia Index Linked ed eventualmente quello relativo alla Garanzia Caso Morte Opzionale sono dovuti per intero alla data di conclusione del contratto. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.

Art. 8 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza sottoscritto o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'assicurazione entra in vigore e produce i suoi effetti, a condizione che sia stato pagato il premio unico, dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto. La decorrenza del contratto è fissata al 30 marzo 2007.

Art. 9 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

1. *Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti alle eventuali Garanzie Caso Morte Aggiuntiva e Caso Morte Opzionale prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione delle suddette coperture ai sensi degli articoli 1892,1893 e 1894 del C.C.*
2. *L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.*

Art. 10 - Diritto di recesso

Ai sensi dell' art. 177 del D.Lgs 209/05, il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal

contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell'originale di polizza e di eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio pagato, al netto dei diritti di emissione pari a 10,00 euro. Effettuata la liquidazione il contratto si considera risolto.

Art. 11 – Riscatto totale
Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere, a mezzo dichiarazione scritta, alla Società, la corresponsione del valore di riscatto totale, determinando conseguentemente la risoluzione del contratto con effetto dalla data della dichiarazione stessa.

Il valore di riscatto totale è pari al 98% del valore di mercato delle Obbligazioni.

Ai fini di quanto previsto al precedente comma, il valore di mercato delle Obbligazioni si ottiene moltiplicando il Capitale nominale per il prezzo delle Obbligazioni (espresso per 100,00 euro), relativi al secondo martedì successivo alla data in cui la Società ha ricevuto la richiesta del riscatto totale, e dividendo il risultato così ottenuto per 100. Se tale giorno è festivo si prenderà in considerazione il primo giorno non festivo in Italia (diverso da sabato ovvero domenica) successivo.

Il riscatto totale comporta, l'estinzione del contratto e delle eventuali Garanzie Caso Morte Aggiuntiva e Caso Morte Opzionale sopra definite.
Con riferimento alla sola Garanzia Caso Morte Opzionale, verrà comunque restituita al Contraente la relativa quota di premio in funzione della durata residua del contratto.

Per le sole Garanzie Caso Morte Aggiuntiva e Caso Morte Opzionale non è previsto alcun valore di riscatto totale.

Art. 12 - Riscatto parziale
Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e non più di una volta nel periodo che intercorre tra una ricorrenza annuale e la sua successiva, il Contraente, a mezzo dichiarazione scritta, può richiedere di riscattare parzialmente la polizza.

Il riscatto parziale è calcolato con le stesse modalità del riscatto totale.

A seguito di ogni riscatto parziale il capitale nominale diminuisce di una percentuale pari al rapporto tra il valore di riscatto parziale ed il valore di riscatto totale. Il capitale nominale relativo alla Garanzia Index Linked al netto degli eventuali riscatti parziali non potrà mai risultare inferiore a euro 1.000.

Per le sole Garanzie Caso Morte Aggiuntiva e Caso Morte Opzionale non è previsto alcun valore di riscatto parziale.

Art. 13 - Prestiti

Il contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 14 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o di vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Art. 15 – Beneficiari

Beneficiario in caso di vita è il Contraente.

Il Contraente designa i Beneficiari in caso di morte dell'Assicurato e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari in caso di morte non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari in caso di morte abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari in caso di morte abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, pegno, riscatto o vincolo richiedono l'assenso

scritto dei Beneficiari in caso di morte.

La designazione dei Beneficiari in caso di morte e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

Art. 16 - Pagamenti della Società

La Società esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

in caso di scadenza o di riscatto:

- **modello di richiesta di liquidazione sottoscritto dal Contraente completo, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;**
- **originale di polizza e delle eventuali appendici;**

in caso di decesso:

- **modello di richiesta di liquidazione sottoscritto da ciascun Beneficiario completo, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;**
- **originale di polizza e delle eventuali appendici;**
- **certificato di morte dell'Assicurato;**
- **se operante la garanzia aggiuntiva ovvero quella: opzionale, una relazione del medico curante sulle cause del decesso o copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto presso una struttura ospedaliera e l'ulteriore documentazione di carattere sanitario,**

amministrativo o giudiziario necessaria per verificare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio;

- **atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento;**
- **copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno;**
- **per gli eventuali Beneficiari minorenni e/o incapaci, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi;**
- **documento di riconoscimento (copia) e codice fiscale degli aventi diritto (se il Beneficiario è diverso dal Contraente);**
- **dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (privacy).**

Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla legge. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la

competente Agenzia della Società.

Il pagamento delle prestazioni aggiuntive liquidabili al 31 marzo 2008 e al 30 marzo 2009 e delle eventuali prestazioni aggiuntive condizionali liquidabili alle ricorrenze annuali di contratto a partire dal 30 marzo 2010, con esclusione della prestazione aggiuntiva condizionale eventualmente liquidabile a scadenza, in deroga a quanto indicato nei precedenti comma del presente articolo, verrà effettuato senza la preventiva consegna da parte del Contraente di alcuna documentazione, tramite rimessa bancaria diretta sul conto corrente bancario indicato nella proposta di assicurazione. E' data comunque facoltà al Contraente di indicare un diverso conto corrente bancario sui cui accreditare dette prestazioni, a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società da trasmettersi entro tre mesi dalla data di liquidazione alla quale detta comunicazione deve avere effetto. E' data altresì facoltà al Contraente, sin dall'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, di richiedere, in alternativa alla liquidazione di dette prestazioni aggiuntive a mezzo rimessa bancaria diretta sul conto corrente bancario, il pagamento delle stesse mediante bonifico domiciliato presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A. **In tal caso, l'importo spettante verrà ridotto di 5,00 euro a titolo di spese per il servizio offerto. Il Contraente, all'atto della riscossione presso gli uffici postali, dovrà esibire il documento di riconoscimento, il codice**

fiscale ed il numero di polizza.

Art. 17 – Foro Competente
Foro competente è il luogo di residenza del Contraente.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Art. 19 - Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

glossario

Agente di calcolo

Società che, in qualità di soggetto incaricato per il mercato secondario, determina periodicamente il valore delle Obbligazioni.

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Borsa

La borsa valori o "piazza" finanziaria dove viene quotato l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato (comprensivo di eventuali garanzie aggiuntive od opzionali) al Beneficiario.

Capitale nominale

L'importo la cui restituzione è prevista alla scadenza, pari al premio versato diminuito dei diritti fissi di emissione. Rappresenta l'importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni.

Caricamento implicito

Costo derivante dal maggior prezzo pagato dal Contraente per l'acquisto degli strumenti

finanziari sottostanti il contratto rispetto al costo effettivo degli attivi sostenuti dalla Società.

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto e su appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia

Vedi "Società"

Composizione dell'indice di riferimento

Natura, denominazione, mercato di negoziazione prevalente ed altre informazioni relative agli strumenti finanziari che costituiscono l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

Comunicazione in caso di perdite

Comunicazione che la società invia al Contraente qualora in corso di contratto il valore finanziario del contratto si sia ridotto oltre una certa percentuale rispetto al valore del premio investito.

Conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve da parte della Società il documento di polizza sottoscritto o comunicazione scritta di accettazione della proposta.

Condizioni contrattuali (o di assicurazione o di polizza)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di

assicurazione e che riguardano tutti gli aspetti del contratto.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio alla Società.

Contratto di assicurazione sulla vita

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente.

Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto.

Data di decorrenza

Data da cui sono operanti le prestazioni previste dal contratto, coincidente con la data di emissione delle Obbligazioni a cui le prestazioni sono collegate.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di

stabilire le condizioni delle eventuali coperture sulla vita. Se il Contraente o l'Assicurando forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente o dell'Assicurando sia stato intenzionalmente o gravemente negligente.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace e pari all'intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto.

Esclusioni e limitazioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi a determinate coperture prestate dalla Società ed elencati in appositi articoli o clausole del contratto.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il premio versato, l'importo degli eventuali pagamenti periodici, il valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantita.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo Informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda sintetica;
- Nota informativa;
- Condizioni contrattuali;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione

Vedi "Società"

Indice di riferimento

Le Obbligazioni che costituiscono l'indice finanziario a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

Intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Obbligazioni

Titolo di debito al cui valore sono legate le prestazioni del contratto.

Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il

Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Pagamento di somme periodiche

Pagamento al Beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Periodo di collocamento

Periodo durante il quale è possibile sottoscrivere il contratto.

Polizza

Il documento di polizza o il documento costituito dalla proposta e dalla comunicazione di accettazione della proposta che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza index-linked

Contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con prestazioni collegate all'andamento di un indice azionario, ad un paniere di indici azionari o ad un altro indice finanziario di riferimento. E' un contratto di natura indicizzata, in quanto tende a replicare il rendimento di una grandezza economica attraverso particolari accorgimenti tecnici.

Premio investito

Parte del premio che viene utilizzata nell'acquisto degli strumenti finanziari che costituiscono l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

Premio unico

Importo che il Contraente versa in unica soluzione alla Società quale corrispettivo delle

prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

Prestazione a scadenza

Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurativa alla scadenza contrattuale.

Prestazione ricorrente

Prestazione corrisposta a determinate ricorrenze annue prestabilite, definita nel contratto in base al valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni contrattuali alle suddette ricorrenze.

Prezzo di emissione

Valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni assicurate dal contratto alla data di decorrenza.

Principio di adeguatezza

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Rating

Indice di solvibilità e di credito attribuito all'emittente o all'eventuale garante dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni. Viene attribuito da

apposite agenzie internazionali quali Moody's, Standard&Poor's, Fitch, ecc..

Recesso

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto totale

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto totale maturato al momento della richiesta.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società ad erogare la prestazione assicurata.

Rischio di cambio

Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.

Rischio di credito (o di controparte)

Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto

di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.

Rischio di interesse

Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.

Rischio di liquidità

Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.

Rischio di mercato (o generico o sistematico)

Rischio che dipende dall'appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.

Rischio finanziario

Rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto, variazioni che a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui tale indice è rappresentazione.

Rischio specifico

Rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento

economico del soggetto emittente.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Società per far fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le eventuali garanzie di rendimento e i costi.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Solvibilità dell'emittente

Capacità dell'ente che ha emesso il titolo che costituisce l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni contrattuali di poter far fronte agli impegni.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Strumenti derivati

Strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, usati generalmente per operazioni di copertura da determinati rischi finanziari.

Tassazione ordinaria

Determinazione dell'imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.

Valore di mercato

Valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni assicurate dal contratto, pubblicato giornalmente da quotidiani economici nazionali.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Volatilità

Grado di variabilità del valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto in un dato periodo.

PUNTO VENDITA		MANDATO	
CONTRAENTE - DATI ANAGRAFICI			
COGNOME (O RAGIONE SOCIALE)		NOME	
CODICE FISCALE / PARTITA IVA		DATA DI NASCITA	
COMUNE DI NASCITA		PROVINCIA DI NASCITA	
PROFESSIONE	CODICE SOTTOGRUPPO		CODICE GRUPPO/RAMO
INDIRIZZO DI RESIDENZA /SEDE: VIA, NUMERO CIVICO			
C.A.P. DI RESIDENZA	LOCALITA' DI RESIDENZA		PROVINCIA DI RESIDENZA
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA: VIA, NUMERO CIVICO			
C.A.P. DI CORRISPONDENZA	LOCALITA' DI CORRISPONDENZA		PROVINCIA DI CORRISPONDENZA
MODALITA' DI ACCREDITO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE			
<input type="checkbox"/> CON BONIFICO C/O ISTITUTO BANCARIO	AGENZIA/FILIALE		CODICE IBAN
<input type="checkbox"/> CON BONIFICO DOMICILIATO C/O POSTE ITALIANE			
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO			
TIPO DOCUMENTO: CODICE E DESCRIZIONE		NUMERO DOCUMENTO	
ENTE DI RILASCIO		LOCALITA' DI RILASCIO	
DATA DI RILASCIO		PROVINCIA DI RILASCIO	
ASSICURATO - DATI ANAGRAFICI			
COGNOME		NOME	
CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	ETA'	PROFESSIONE
COMUNE DI NASCITA		PROVINCIA DI NASCITA	
INDIRIZZO DI RESIDENZA : VIA, NUMERO CIVICO			
C.A.P. DI RESIDENZA	LOCALITA' DI RESIDENZA		PROVINCIA DI RESIDENZA
BENEFICIARI			
BENEFICIARIO CASO MORTE			
BENEFICIARIO CASO VITA			
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO			
TARIFFA	DATA PROPOSTA		FRAZIONAMENTO
DECORRENZA	DURATA		SCADENZA
INDEX LINKED	Capitale investito	Euro	Premio Euro
CASO MORTE AGGIUNTIVA	Somma assicurata	Euro	Premio Euro
CASO MORTE OPZIONALE	Somma assicurata	Euro	Premio Euro
		Diritti di emissione Euro	
		Premio alla sottoscrizione TOTALE Euro	
		Di cui detraibile ai sensi dell'art. 13/bis L. 917/86 e successive modifiche Euro	

Revoca della proposta

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta alla Società mediante lettera Raccomandata A/R. Nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario, la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

Data di compilazione..... Timbro e Firma (leggibile) dell'Intermediario ...

COPIA PER LA COMPAGNIA



DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

Il sottoscritto Contraente :

1. **Dichiara di prendere atto che il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta.** In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. **L'assicurazione entra in vigore e produce i suoi effetti, a condizione che sia stato pagato il premio unico dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto**
2. **Dichiara di non essere cittadino americano e/o residente negli Stati Uniti d'America ovvero soggetto passibile di essere sottoposto alla disciplina dello U.S. Federal Income Tax.** Il Contraente si impegna inoltre a non designare quali beneficiari cittadini americani e/o soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero passibili di essere sottoposti alla disciplina dello U.S. Federal Income Tax
3. **Dichiara di aver ricevuto e preso visione del FASCICOLO INFORMATIVO** composto da :

a) Scheda sintetica	c) Condizioni contrattuali	e) Modulo di Proposta
b) Nota informativa	d) Glossario	

Luogo e data..... Firma (leggibile) del Contraente.....

DICHIARAZIONE DELL' ASSICURANDO

Il sottoscritto Assicurando :

1. **Dichiara di dare il consenso all'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 cod. civ.**
2. **Dichiara, ai fini dell'attivazione delle sole garanzie "caso morte aggiuntiva" e/o "caso morte opzionale" che, con riferimento agli ultimi cinque anni precedenti alla data di decorrenza del contratto, gode dei requisiti qui di seguito descritti e ne sottoscrive, assumendosi ogni responsabilità, dichiarazione di veridicità :**
 - a. non ha consultato medici, né è stato invitato a consultarli, né si è sottoposto a terapie o a cure o ad esami, né è stato ricoverato in case di cura, sanatori, ospedali, per malattie o interventi diversi da raffreddori, influenza, febbre da fieno o altri malesseri minori, appendicectomia, adenotonsillectomia, ernia inguinale, parto;
 - b. non si è mai sottoposto a test HIV e sull'epatite, oppure si è sottoposto, ma con risultati negativi;
 - c. non è titolare di pensione d'invalidità e non ha in corso pratiche per il riconoscimento dell'invalidità presso l'Ente di previdenza obbligatoria di appartenenza o presso Assicurazioni private o Enti di previdenza o assistenza facoltativi;
 - d. non è stato colpito da malattia organica o lesione fisica che possa aver limitato la normale prosecuzione della sua capacità di lavoro e comunque non è stato assente dal lavoro per motivi di salute oltre 20 giorni consecutivi negli ultimi sei mesi;
 - e. nello svolgimento del loro lavoro, o nel tempo libero, non pratica alcuna attività pericolosa con utilizzo di sostanze pericolose o nocive alla salute o ha soggiornato per un periodo superiore a 6 mesi in paesi extraeuropei;
 - f. non ha fatto uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico.
3. **Dichiara di prendere atto che le dichiarazioni di cui sopra non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste possono compromettere il diritto alla prestazione relativa alle sole garanzie "caso morte aggiuntiva" e "caso morte opzionale".**
4. **Dichiara, nel caso sia richiesta la garanzia "caso morte opzionale" di non aver in corso alcuna altra garanzia per il caso di morte con la Società e prende atto che una dichiarazione non veritiera al riguardo può compromettere il diritto a tale prestazione.**

Luogo e data..... Firma (leggibile) dell' Assicurando.....

COPIA PER LA COMPAGNIA



PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs 196/03

Per rispettare la legge sulla "Privacy", La/Vi informiamo sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 del d. lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche).

La nostra Società, per fornire i servizi da Lei/Voi richiesti e in Suo/Vostro favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che La/Vi riguardano.

Le/Vi chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati, eventualmente anche sensibili (1), strettamente necessari per i suddetti servizi. Il consenso concerne anche l'attività eventualmente svolta da soggetti operanti in Italia e all'estero (2) che collaborano con noi ed a cui pertanto comunichiamo dati o da soggetti a cui siamo tenuti a comunicare dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa"), sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società (3).

I dati forniti da Lei/Voi o da altri soggetti (v. nota 3) sono utilizzati dalla Società e dai soggetti di cui al capoverso precedente, ai quali li comunichiamo solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe/Vi i servizi sopra citati.

Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di "responsabili" ed "incaricati" per rispettive aree di competenza e più specificatamente: aree di business life, servizi interni quali comunicazione, legale, antifrode, organizzazione, auditing, compliance, attuariato, sistemi informativi, amministrazione, finanza, sicurezza e protezione.

L'elenco completo dei responsabili è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio sottoindicato.

Senza i Suoi/Vostri dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obbligo di legge (4) - non potremmo fornirLe/Vi i nostri servizi, in tutto od in parte.

Inoltre, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso alla Società e ad altri determinati soggetti (5) per utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività (informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti) non strettamente collegate con i servizi che La/Vi riguardano, ma utili per migliorarli

e per conoscere i nuovi servizi offerti dalla Società e dai

suddetti soggetti.

Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso di noi e come vengono utilizzati, ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiedere il blocco e di opporsi/Vi al loro trattamento (6).

Titolare del trattamento è la rispettiva Società intestataria del contratto.

Può/potete rivolgersi/Vi, per tutto ciò, al:

SERVIZIO CLIENTI
PIAZZA CARLO ERBA, 6
20129 MILANO
Tel. 02-5966-2510

NOTE

1) L'art. 4 del d. lgs n. 196/03 e successive modifiche considera sensibili, ad esempio, dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose

2) Ai sensi del d. lgs n. 196/03 e successive modifiche, i dati potranno essere comunicati a soggetti con sede in

Italia, in Paesi appartenenti all'Unione europea ed in Paesi terzi, a prescindere dal livello di protezione garantito da parte del Paese terzo di destinazione

3) Secondo il particolare rapporto, i dati vengono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, associazioni /enti/ società terze con cui la Società abbia concluso convenzioni o accordi anche di co-marketing per la stipulazione di contratti assicurativi a particolari condizioni; intermediari assicurativi e riassicurativi, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali, nonché per finalità di reporting; legali, e medici (indicati nell'invito); banche e/o Istituti di credito per il pagamento delle liquidazioni, società di servizi informatici e telematici; società di servizi telefonici ed in particolare Innovaconsulting S.r.l. (via XXIX Novembre snc - 09124 Cagliari) per l'attività di call - center e back office; Blue Assistance S.p.A. (con sede in C.so Svizzera, 185 -

Torino) per la prenotazione presso strutture convenzionate di visite mediche ed accertamenti sanitari relativamente al business vita; Diagram APS (con sede in via D. Sansotta, 97 - Roma) per l'outsourcing amministrativo dei Fondi Pensione; Milano Servizi Integrati S.r.l. (via Melzi d'Eril, 26 - 20154 Milano) per l'archiviazione dei contratti; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA, organismi associativi e consortili, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo (l'elenco completo dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa); soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, Forze di polizia altre Autorità pubbliche.

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio

5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo Zurich (Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Investments Life S.p.A., Zuritel S.p.A., Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Zurich Sim S.p.A., Zurich Insurance Ireland Limited- Rappresentanza Generale per l'Italia - tutte con sede in Milano, Piazza Carlo Erba n.6; Zurich Consulting S.r.l. - quest'ultima con sede in Milano, Via Maurizio Quadrio n. 17) e società del Gruppo Deutsche Bank; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti

6) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del d.lgs n.196 del 2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse.

L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi di materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Consenso al trattamento assicurativo di dati personali comuni e sensibili

Preso atto dell'informativa con la quale, per rispettare la legge sulla "Privacy", La/Vi abbiamo informata/i sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 d. lgs 30 giugno 2003, n. 196) Lei/Voi può/potete esprimere il consenso per i trattamenti dei dati illustrati nell'informativa stessa apponendo la Sua/Vostra firma in calce. Inoltre, barrando una delle sottostanti caselle, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso per l'utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività di informazione e promozione commerciale, di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti :

Acconsento SI NO

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

NOME E COGNOME (O DENOMINAZIONE) DEL CONTRAENTE

FIRMA (leggibile) del contraente

Acconsento SI NO

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

NOME E COGNOME DELL'ASSICURATO

FIRMA (leggibile) dell'assicurato

N.B. Per i figli minorenni il consenso dovrà essere reso con l'apposizione della firma da parte dell'esercente la patria potestà.

COPIA PER LA COMPAGNIA